

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**

**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVIII

BARI, 12 GIUGNO 2007

N. 84



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Atti di Organi monocratici regionali*

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

## S O M M A R I O

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE SECONDA

**Atti di Organi monocratici regionali**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 novembre 2006, n. 577

**POR Puglia 2000/2006 Misura 1.6. - Linea di Intervento 1/c per la realizzazione di "Piani di gestione dei Siti di rete Natura 2000". Impegno di spesa di e 165.000,00 in favore del Comune di Monopoli (Ba), Comune capofila per il Piano di gestione del SIC "Murgia dei Trulli" (IT 9120002), di cui e 140.250,00 da imputare sul cap. 1091106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005 e e 24.750,00 da imputare sul cap. 1095106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005. Cod Prog.**

Pag. 9394

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 novembre 2006, n. 578

**POR Puglia 2000/2006 Misura 1.6. - Linea di Intervento 1/c per la realizzazione di "Piani di gestione dei Siti di rete Natura 2000". Impegno di spesa di e 110.000,00 in favore del Comune di Accadia (Fg), Comune capofila per il Piano di gestione del SIC "Accadia Deliceto" (IT 9110033), di cui e 93.500,00 da imputare sul cap. 1091106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005 e (i 16.500,00 da imputare sul cap. 1095106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005. Cod Prog.**

Pag. 9397

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 aprile 2007, n. 192

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale-Sospensione efficacia Determina Dirigenziale n. 591 del 06.12.2006 concernente l'autorizzazione alla coltivazione di un cava in loc. "Murgia Fragennaro" - Comune di Gioia del Colle (Ba) - Proponente: Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni S.r.l.**

Pag. 9400

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2007, n. 193

**POR Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Concessione del finanziamento di e 400.000,00 (Euro Quattrocentomila/00) in favore della Provincia di Taranto, in qualità di soggetto referente per la realizzazione del Piano di Gestione del SIC-ZPS "Area delle Gravine" (IT 9130007) - Impegno di spesa.**

Pag. 9401

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 aprile 2007, n. 194

**Procedura di V.I.A. - Ampliamento cava di calcare in loc. Pedicagnola, in agro di Manfredonia. - Ditta Cave Foglia srl -**

Pag. 9403

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2007, n. 195

**Procedura di V.I.A. - Prosecuzione cava. Loc. "Campanella" di Locorotondo - Ditta Calella Leonardo -**

Pag. 9405

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2007, n. 196

**Procedura di V.I.A. -Autorizzazione all'esercizio di cava in pietra leccese. Loc "San Sidero" dei Comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto.**

Pag. 9406

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 03 maggio 2007, n. 205

**L. 26.10.95 n. 447 art. 2 - Iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica.**

Pag. 9408

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 07 maggio 2007, n. 206

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Progetto di una discarica di rifiuti inerti art. 4, lettera a), D. Lgs. n. 36/2003, sita in agro di Sammichele di Bari - Proponente: FRA.MA S.n.c. -**

Pag. 9410

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 07 maggio 2007, n. 207

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Progetto per la ristrutturazione di un insediamento industriale da destinare allo stoccaggio di materie prime sfuse e di prodotti alla rinfusa per l'edilizia, sito alla Via Ettore Majorana - Comune di Brindisi - Proponente: Trading Puglia S.p.A. -**

Pag. 9411

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 07 maggio 2007, n. 208

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Costruzione ed esercizio di una turbina per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo a servizio di un opificio industriale - C.da Ghianda Torta - Comune di Acquarica del Capo (Le) - Proponente: PEDACI S.r.l. -**

Pag. 9417

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 07 maggio 2007, n. 209

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Progetto di impianto stoccaggio rifiuti urbani e speciali ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 - Comune di Bisceglie (Ba) - Proponente:VIGILIAE Servizi Tutela Ambientale -**

Pag. 9419

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2007, n. 219

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza - Sistemazioni agrarie e idraulico forestali estensive per la difesa del suolo - PIT 10 - P.O.R. Misura 1.4 - Comune di Roseto Valfortore (Fg) - Proponente:Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali.**

Pag. 9422

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2007, n. 227

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Autorizzazione all'esercizio di cava in pietra leccese. Loc "Fracassano" del Comune di Martano.- Ditta Gianfreda Giovanni -**

Pag. 9424

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2007, n. 228

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente il progetto di coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia ubicata in località "Gubito" sita nel Comune di Ascoli Satriano (FG). - Ditta D'Antuono Armando -**

Pag. 9426

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2007, n. 229

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente il progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località "Rocavetere" sita nel Comune di Ginosa (TA). - Ditta Motiver Cave srl -**

Pag. 9427

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 maggio, n. 237

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Proroga concessione relativa a progetto di coltivazione cava. Loc. "Alessandrelli" di Santeramo in Colle. Proponente: Ditta EDILCAVE snc di F.P. & G. Muscaridola.**

Pag. 9430

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 maggio 2007, n. 238

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale- Ampliamento cava di "sabbie calcare nitiche e calcare. Loc. "Formica" di Brindisi (fg 39 ptcc 212-213-214-338). Proponente: Ditta Giurgola Nicola**

Pag. 9432

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 maggio 2007, n. 239

**L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Realizzazione di un parco eolico denominato "Pilella" - Comuni di Spinazzola (Ba) e Gravina di Puglia (Ba).**

Pag. 9433

## PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 novembre 2006, n. 577

**POR Puglia 2000/2006 Misura 1.6. - Linea di Intervento 1/c per la realizzazione di "Piani di gestione dei Siti di rete Natura 2000". Impegno di spesa di € 165.000,00 in favore del Comune di Monopoli (Ba), Comune capofila per il Piano di gestione del SIC "Murgia dei Trulli" (IT 9120002), di cui € 140.250,00 da imputare sul cap. 1091106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005 e € 24.750,00 da imputare sul cap. 1095106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005. Cod Prog.**

L'anno 2006 addì 29 del mese di NOVEMBRE in Modugno (BA), presso il Settore Ecologia, il Dirigente del medesimo Settore, dott. Luca Limongelli, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Parchi ha adottato il seguente provvedimento:

- VISTO che la Regione Puglia ha aderito al progetto Comunitario denominato "rete Natura 2000", finalizzato all'individuazione delle aree da destinare a SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- VISTO che con D.G.R. n. 3310 del 23.7.1996 sono stati formalmente individuati i siti censiti nell'ambito del progetto di cui sopra e ne è stata disposta la trasmissione al Ministero dell'Ambiente, che li ha quindi istituiti con D.M. del 3.4.2000;
- VISTO che fra i SIC individuati dalla Regione Puglia vi è quello denominato "Murgia dei Trulli", ricadente nel territorio dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Fasano, Locorotondo e Monopoli;
- VISTO che con D.G.R. n. 1157 del 2002 è stata adottata la revisione tecnica della delimitazione dei SIC e delle ZPS designate dalla

predetta D.G.R. n. 3310 del 23.7.1996;

- VISTO l'art. 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede che vengano adempiuti gli obblighi derivanti dall'art. 6 par. 2, 3 e 4 della medesima direttiva per le ZSC, circa l'adozione di opportune misure di conservazione da applicare anche alle ZPS "a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta direttiva o dalla data di riconoscimento da parte di uno stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore";
- VISTO l'art. 4 comma 1 del DPR n. 357 del 8.9.1997, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 20.1.1999 e dal DPR n. 120 12.3.2003, che stabilisce che spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano assicurare per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate;
- VISTO l'art. 4 comma 2 del DPR n. 357 del 8.9.1997, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 20.1.1999 e dal DPR n. 120 12.3.2003, che stabilisce che spetta altresì alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 da adottarsi con Decreto del Ministro dell'Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'adozione per le ZSC, entro sei mesi dalla loro designazione, delle "misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti";
- VISTO l'art. 4 comma 3 del DPR n. 357 del 8.9.1997, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente



- 20.1.1999 e dal DPR n. 120 12.3.2003, che stabilisce che qualora le ZSC “ricadano all’interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all’esterno del perimetro dell’area naturale protette la Regione o la Provincia autonoma adotta,...omissis..., le opportune misure di conservazione e le norme di gestione”;
- VISTO che con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3.9.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24.9.2002, sono state emanate le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 8.9.1997 n. 357 e s.m.i.;
  - VISTO Il Programma Operativo Regionale (POR 2000/2006), approvato con Decisione Comunitaria n. C (2000) 2349 del 08.08.2000 e con delibera di G.R. n. 1277 del 10.10.2000 pubblicato sul B.U.R.P. n. 138 suppl. 16.11.2000;
  - VISTA la D.G.R. n. 2020 del 28.12.2000, con la quale è stato approvato il Piano finanziario;
  - VISTO il Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000/2006, approvato con D.G.R. n. 1697 del 11.12.2000 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 16.02.2001;
  - VISTA la Misura 1.6. - Linea di intervento 1/c del POR Puglia 2000/2006 che prevede la realizzazione di Piani di gestione dei Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), attribuendo priorità a quei siti non ricompresi parzialmente o totalmente in aree protette istituite;
  - VISTA la Decisione della Commissione europea del 19.7.2006, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21.9.2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.
  - CONSIDERATO che il SIC denominato “Murgia dei Trulli” (IT 9120002) non ricade all’interno di un’area protetta istituita;
  - CONSIDERATO che i Piani di gestione hanno la finalità di regolamentare l’uso del territorio in modo da assicurare il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie

di flora e fauna selvatica di interesse comunitario.

- CONSIDERATO il Protocollo di Intesa stipulato in data 14.2.2006 tra la Regione Puglia, rappresentata dal dirigente del Settore Ecologia, dott. Luca Limongelli ed i Comuni di Alberobello, di Castellana Grotte, di Fasano, di Locorotondo, di Monopoli, rappresentati dai rispettivi Sindaci pro-tempore.
- CONSIDERATO che la Regione Puglia, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata, con la stipula del Protocollo di intesa di cui sopra si è impegnata a finanziare, impiegando le risorse finanziarie del POR Puglia 2000/2006, un Piano di gestione per il SIC “Murgia dei Trulli” (IT 9120002), affidandone la relativa realizzazione ai Comuni interessati i quali, sempre nel predetto Protocollo di intesa, si sono impegnati a far rispettare ed a recepire il Piano di gestione all’interno dei propri strumenti urbanistici.
- CONSIDERATO che nel Protocollo di intesa di cui sopra si è assunto che le procedure di bando e quelle successive relative alla rendicontazione della spesa, secondo le modalità previste dal POR Puglia 2000/2006, siano assunte da un comune capofila, individuato nel Comune di Monopoli in quanto caratterizzato dal territorio maggiormente compreso nel SIC “Murgia dei Trulli” (IT 9120002).

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01 e s. m. e i.

Impegno di spesa in favore del Comune di Monopoli (Ba) della somma di € 165.000,00 (centosessantacinquemila/00 Euro) di cui € 140.250,00 da imputare sul cap. 1091106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005 e € 24.750,00 da imputare sul cap. 1095106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005.

Codice Gestionale Siope n. 2234.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria.

Non esistono, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall'Autorità giudiziaria a carico del beneficiario per cui la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento, costituisce credito certo, esigibile e liquidabile.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base dell'istruttoria, espletata conformemente alla normativa regionale e nazionale;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n.7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot.n.01/007689/1-5 del 31/07/98;

#### DETERMINA

- di approvare quanto esposto nelle premesse, che qui si intende interamente riportato;
- di impegnare la spesa di € 165.000,00, utilizzando le risorse disponibili sulla misura 1.6 del POR Puglia 2000/2006 linea 1/c, in favore del Comune di Monopoli, nella sua qualità di Comune capofila del SIC Murgia dei Trulli (IT 0120002) ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato in data 14.2.2006, per la redazione del Piano di gestione del SIC "Murgia dei Trulli", di cui € 140.250,00 da imputare sul cap. 1091106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005 e € 24.750,00 da imputare sul cap. 1095106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005.
- di stabilire che a tale importo il Comune capofila dovrà attenersi nell'espletamento della gara d'appalto;
- di stabilire che il bando di gara, per l'affidamento della redazione del Piano di gestione del SIC "Murgia dei Trulli" venga sottoposto al parere preventivo dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali;
- di attribuire al Comune capofila l'onere di nominare un RUP (Responsabile Unico del Procedimento) che sarà il responsabile del procedimento e dovrà relazionarsi con il dirigente dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia, in merito ai contenuti tecnici dell'inte-

ro procedimento e con il responsabile di Misura 1.6 ai fini della rendicontazione delle spese.

- di stabilire che il Comune capofila dovrà coinvolgere, nella redazione del bando di gara e nel progetto di cui trattasi, tutti gli altri Comuni interessati e compresi nel SIC "Murgia dei Trulli" (IT 9120002), che a loro volta con la stipula del predetto Protocollo di intesa, all'articolo 3 si sono impegnati a collaborare fornendo la massima disponibilità e assicurando la partecipazione alle riunioni preparatorie e alla successiva fase di realizzazione;
- di istituire un Comitato Tecnico di Controllo, composto dai Sindaci dei comuni interessati e dal Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N. (o da loro delegati), attribuendogli, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa, il compito di controllare e/o validare lo stato di avanzamento del Piano nonché di impartire eventuali direttive;
- di stabilire che la validazione degli stati di avanzamento da parte del comitato è preliminare alla liquidazione e al pagamento da parte del RUP;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Intesa, che una volta concluso il Piano di gestione sarà approvato con D.G.R. ed avrà valenza di piano di area vasta, quindi sovraordinato rispetto allo strumento urbanistico comunale;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Intesa, che i Comuni recepiscano il Piano di gestione nei propri strumenti urbanistici, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, dandone comunicazione al Dirigente del settore Ecologia della Regione Puglia.
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Settore Ragioneria per gli adempimenti di competenza, unitamente ai moduli di prenotazione di impegno e liquidazione del sistema MIR;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta regionale ed in copia conforme al Comune di Monopoli (Ba);
- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto

di regolarità contabile da parte del Settore Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 novembre 2006, n. 578

**POR Puglia 2000/2006 Misura 1.6. - Linea di Intervento 1/c per la realizzazione di "Piani di gestione dei Siti di rete Natura 2000". Impegno di spesa di € 110.000,00 in favore del Comune di Accadia (Fg), Comune capofila per il Piano di gestione del SIC "Accadia Deliceto" (IT 9110033), di cui € 93.500,00 da imputare sul cap. 1091106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005 e € 16.500,00 da imputare sul cap. 1095106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005. Cod Prog.**

L'anno 2006 addì 29 del mese di NOVEMBRE in Modugno (BA), presso il Settore Ecologia, il Dirigente del medesimo Settore, dott. Luca Limongelli, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Parchi ha adottato il seguente provvedimento:

- VISTO che la Regione Puglia ha aderito al progetto Comunitario denominato "rete Natura 2000", finalizzato all'individuazione delle aree da destinare a SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- VISTO che con D.G.R. n. 3310 del 23.7.1996 sono stati formalmente individuati i siti censiti nell'ambito del progetto di cui sopra e ne è stata disposta la trasmissione al Ministero dell'Ambiente, che li ha quindi istituiti con D.M. del 3.4.2000;
- VISTO che fra i SIC individuati dalla Regione Puglia vi è quello denominato "Accadia Deliceto", ricadente nel territorio dei Comuni di Accadia, Deliceto, Panni, Sant'Agata di

Puglia;

- VISTO che con D.G.R. n. 1157 del 2002 è stata adottata la revisione tecnica della delimitazione dei SIC e delle ZPS designate dalla predetta D.G.R. n. 3310 del 23.7.1996;
- VISTO l'art. 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede che vengano adempiuti gli obblighi derivanti dall'art. 6 par. 2, 3 e 4 della medesima direttiva per le ZSC, circa l'adozione di opportune misure di conservazione da applicare anche alle ZPS "a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta direttiva o dalla data di riconoscimento da parte di uno stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore";
- VISTO l'art. 4 comma 1 del DPR n. 357 del 8.9.1997, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 20.1.1999 e dal DPR n. 120 12.3.2003, che stabilisce che spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano assicurare per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate;
- VISTO l'art. 4 comma 2 del DPR n. 357 del 8.9.1997, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 20.1.1999 e dal DPR n. 120 12.3.2003, che stabilisce che spetta altresì alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 da adottarsi con Decreto del Ministro dell'Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'adozione per le ZSC, entro sei mesi dalla loro designazione, delle "misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle



- specie di cui all'allegato B presenti nei siti";
- VISTO l'art. 4 comma 3 del DPR n. 357 del 8.9.1997, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 20.1.1999 e dal DPR n. 120 12.3.2003, che stabilisce che qualora le ZSC "ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protette la Regione o la Provincia autonoma adotta,...omissis..., le opportune misure di conservazione e le norme di gestione";
  - VISTO che con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3.9.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24.9.2002, sono state emanate le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 8.9.1997 n. 357 e s.m.i.;
  - VISTO Il Programma Operativo Regionale (POR 2000/2006), approvato con Decisione Comunitaria n. C (2000) 2349 del 08.08.2000 e con delibera di G.R. n. 1277 del 10.10.2000 pubblicato sul B.U.R.P. n. 138 suppl. 16.11.2000;
  - VISTA la D.G.R. n. 2020 del 28.12.2000, con la quale è stato approvato il Piano finanziario;
  - VISTO il Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000/2006, approvato con D.G.R. n. 1697 del 11.12.2000 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 16.02.2001;
  - VISTA la Misura 1.6. - Linea di intervento 1/c del POR Puglia 2000/2006 che prevede la realizzazione di Piani di gestione dei Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), attribuendo priorità a quei siti non ricompresi parzialmente o totalmente in aree protette istituite;
  - VISTA la Decisione della Commissione europea del 19.7.2006, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21.9.2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.
  - CONSIDERATO che il SIC denominato "Accadia Deliceto" (IT 9110033) non ricade all'interno di un'area protetta istituita;
  - CONSIDERATO che i Piani di gestione hanno

la finalità di regolamentare l'uso del territorio in modo da assicurare il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna selvatica di interesse comunitario.

- CONSIDERATO il Protocollo di Intesa stipulato in data 14.2.2006 tra la Regione Puglia, rappresentata dal dirigente del Settore Ecologia, dott. Luca Limongelli ed i Comuni di Accadia, di Deliceto, di Panni, di Sant'Agata di Puglia rappresentati dai rispettivi Sindaci pro-tempore.
- CONSIDERATO che la Regione Puglia, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata, con la stipula del Protocollo di intesa di cui sopra si è impegnata a finanziare, impiegando le risorse finanziarie del POR 2000/2006, un Piano di gestione per il SIC "Accadia Deliceto" (IT 9110033), affidandone la relativa realizzazione ai Comuni interessati i quali, sempre nel predetto Protocollo di intesa, si sono impegnati a far rispettare ed a recepire il Piano di gestione all'interno dei propri strumenti urbanistici.
- CONSIDERATO che nel Protocollo di intesa di cui sopra si è assunto che le procedure di bando e quelle successive relative alla rendicontazione della spesa, secondo le modalità previste dal POR Puglia 2000/2006, siano assunte da un comune capofila, individuato nel Comune di Accadia in quanto caratterizzato dal territorio maggiormente compreso nel SIC "Accadia Deliceto" (IT 9110033).

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01 e s. m. e i.

Impegno di spesa di € 110.000,00 in favore del Comune di Accadia (Fg), Comune capofila per il Piano di gestione del SIC "Accadia Deliceto" (IT 9110033), di cui € 93.500,00 da imputare sul cap. 1091106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005 e € 16.500,00 da imputare sul cap. 1095106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005.

Codice Gestionale Siope n. 2234.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabi-

le della ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria.

Non esistono, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall'Autorità giudiziaria a carico del beneficiario per cui la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento, costituisce credito certo, esigibile e liquidabile.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base dell'istruttoria, espletata conformemente alla normativa regionale e nazionale;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n.7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot.n.01/007689/1-5 del 31/07/98;

#### DETERMINA

- di approvare quanto esposto nelle premesse, che qui si intende interamente riportato;
- di impegnare la spesa di € 110.000,00, utilizzando le risorse disponibili sulla misura 1.6 del POR Puglia 2000/2006 linea 1/c, in favore del Comune di Accadia, nella sua qualità di Comune capofila del SIC "Accadia Deliceto" (IT 9110033) ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato in data 14.2.2006, per la redazione del Piano di gestione del SIC "Accadia Deliceto", di cui € 93.500,00 da imputare sul cap. 1091106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005 e € 16.500,00 da imputare sul cap. 1095106 bilancio 2006 residui di stanziamento 2005.
- di stabilire che a tale importo il Comune capofila dovrà attenersi nell'espletamento della gara d'appalto;
- di stabilire che il bando di gara, per l'affidamento della redazione del Piano di gestione del SIC "Accadia Deliceto" (IT 9110033) venga sottoposto al parere preventivo dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali;
- di attribuire al Comune capofila l'onere di nominare un RUP (Responsabile Unico del Procedimento) che sarà il responsabile del procedimento e dovrà relazionarsi con il diri-

gente dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia, in merito ai contenuti tecnici dell'intero procedimento e con il responsabile di Misura 1.6 ai fini della rendicontazione delle spese.

- di stabilire che il Comune capofila dovrà coinvolgere, nella redazione del bando di gara e nel progetto di cui trattasi, tutti gli altri Comuni interessati e compresi nel SIC "Accadia Deliceto" (IT 9110033), che a loro volta con la stipula del predetto Protocollo di intesa, all'articolo 3 si sono impegnati a collaborare fornendo la massima disponibilità e assicurando la partecipazione alle riunioni preparatorie e alla successiva fase di realizzazione;
- di istituire un Comitato Tecnico di Controllo, composto dai Sindaci dei comuni interessati e dal Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N. (o da loro delegati), attribuendogli, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa, il compito di controllare e/o validare lo stato di avanzamento del Piano nonché di impartire eventuali direttive;
- di stabilire che la validazione degli stati di avanzamento da parte del comitato è preliminare alla liquidazione e al pagamento da parte del RUP;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Intesa, che una volta concluso il Piano di gestione sarà approvato con D.G.R. ed avrà valenza di piano di area vasta, quindi sovraordinato rispetto allo strumento urbanistico comunale;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Intesa, che i Comuni recepiscono il Piano di gestione nei propri strumenti urbanistici, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, dandone comunicazione al Dirigente del settore Ecologia della Regione Puglia.
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Settore Ragioneria per gli adempimenti di competenza, unitamente ai moduli di prenotazione di impegno e liquidazione del sistema MIR;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta regionale ed in copia conforme al Comune di Accadia (Fg);

- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 aprile 2007, n. 192

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Sospensione efficacia Determina Dirigenziale n. 591 del 06.12.2006 concernente l'autorizzazione alla coltivazione di un cava in loc. "Murgia Fragennaro" - Comune di Gioia del Colle (Ba) - Proponente: Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni S.r.l.**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- Con Determina Dirigenziale n. 591 del 06.12.2006 veniva espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale relativamente alla coltivazione di cava in loc. "Murgia Fragennaro", nel comune di Gioia del Colle, contraddistinta nel NCT al Fg 171, particelle 69-89-90-91-92-134, proposta da Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni S.r.l.- Via F. Saverio Nitti, 3 – Gioia del Colle (Ba) -;
- con nota prot. n. 5255 del 02.04.2007 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di aver rilevato che nell'iter procedimentale relativo all'espressione della compatibilità ambientale non si era adempiuto, pur essendo l'intervento ricadente nella perimetrazione S.I.C Murgia di Sud-Est e Z.P.S. denominata "Murgia Alta", a quanto stabilito dalla Delibera di G.R. n. 304/2006. Difatti detta Delibera di G.R. al punto 6 cita testualmente: "...Nei casi in cui gli interventi proposti a valutazione di incidenza (progetti o

- piani) risultano sottoposti anche a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA regionale (artt. 16 e 17, L.R. n. 11/01) ovvero a diretta procedura di VIA regionale (art. 4, L.R. n. 11/01) il Settore Ecologia acquisisce sugli interventi stessi il parere del Comitato VIA, organo tecnico consultivo di supporto, li lavori del quale partecipa il Dirigente dell'Ufficio Parchi e RRNN o un suo delegato per relazionare in merito alla istruttoria espletata...";
- 3 alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover sospendere l'efficacia della Determina Dirigenziale n. 591 del 06.12.06 al fine di perfezionare il citato iter procedimentale includendo la partecipazione dell'Ufficio Parchi e RRNN dell'Assessorato all'Ecologia nell'istruttoria dell'intervento in oggetto, così come sancito dalla predetta D.G.R. n. 304/06;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
  - Vista la L.R. n. 11/2001;
  - Vista la D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006; Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.
- Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### D E T E R M I N A

- di sospendere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, l'efficacia della Determina Dirigenziale n. 591 del 06.12.06 relativa alla coltivazione di cava in loc. "Murgia Fragennaro", nel comune di Gioia del Colle, contraddistinta nel NCT al Fg 171, particelle 69-89-90-91-92-134, proposta da Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni S.r.l.- Via F. Saverio Nitti, 3 – Gioia del Colle (Ba) -;
- di far pubblicare il presente provvedimento

sul BURP;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente, all'amministrazione provinciale di Bari, all'amministrazione comunale di Gioia del Colle, al Settore Minerario Regionale;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2007, n. 193

**POR Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Concessione del finanziamento di € 400.000,00 (Euro Quattrocentomila/00) in favore della Provincia di Taranto, in qualità di soggetto referente per la realizzazione del Piano di Gestione del SIC-ZPS "Area delle Gravine" (IT 9130007) - Impegno di spesa.**

L'anno 2007, il giorno 16 del mese di aprile, in Modugno (BA), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente del Settore Ecologia, dott. Luca LIMONGELLI, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, adotta il seguente provvedimento:

- VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE ("Habitat") e 79/409/CEE ("Uccelli selvatici"), che prevedono la creazione di una rete ecologica europea, denominata "NATURA 2000", mediante l'individuazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- PRESO ATTO che, in Puglia, i siti destinati a costituire la rete "NATURA 2000" venivano individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3310 del 23 luglio 1996 ed inseriti nell'elenco ufficiale contenuto nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 2000);

- VISTA la successiva D.G.R. n. 1157 dell'8 agosto 2002, con la quale veniva approvata la revisione tecnica delle delimitazioni dei pSIC e delle ZPS designate con la precedente D.G.R. n. 3310/1996;
- PRESO ATTO che, in applicazione della citata direttiva 92/43/CEE, la Commissione Europea, con decisione del 19 luglio 2006 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 settembre 2006), ha adottato l'elenco dei SIC per la regione biogeografica mediterranea;
- CONSIDERATO che fra i SIC-ZPS individuati nella Regione Puglia vi è quello denominato "Area delle Gravine" (IT 9130007), ricadente nel territorio dei Comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano e Statte;
- VISTO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, spetta alla Regione assicurare per i (...) SIC, nonché per le ZPS opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate (art. 4, comma 1);
- VISTO che, sulla base delle "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" adottate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto del 3 settembre 2002, spetta, altresì, alla Regione, sia per le zone di conservazione speciale (ZCS), che per le ZPS, entro sei mesi dalla loro designazione, l'adozione delle "misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti" (art. 4, comma 2);
- VISTO che, qualora le ZCS ovvero le ZPS "ricadano all'interno di aree naturali protette,

si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta (...) le opportune misure di conservazione e le norme di gestione" (art. 4, comma 3);

- VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) Puglia 2000-2006, approvato con Decisione della Comunità Europea n. C (2000) 2349 dell'8 agosto 2000 e successiva D.G.R. n. 1277 del 10 ottobre 2000 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 138 del 16 novembre 2000;
- VISTA, in particolare, la Misura 1.6. - Linea di Intervento 1.c del POR Puglia 2000-2006, nell'ambito della quale è prevista la realizzazione di appositi Piani di Gestione dei Siti di rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
- VISTO il Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006, approvato con D.G.R. n. 1697 dell'11 dicembre 2000 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 16 febbraio 2001;
- VISTA, altresì, la D.G.R. n. 2020 del 28 dicembre 2000, con la quale veniva approvato il relativo Piano finanziario;
- CONSIDERATO che i Piani di gestione hanno la finalità di regolamentare l'uso del territorio in modo da assicurare il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna selvatica di interesse comunitario;
- VISTA la D.G.R. n. 144 del 26 febbraio 2007, con la quale veniva approvato lo schema di Protocollo d'intesa da stipulare con la Provincia di Taranto per la realizzazione del Piano di Gestione del SIC-ZPS "Area delle Gravine" e disposta l'erogazione di un finanziamento di € 400.000,00, con le modalità e la regolamentazione di cui alla Linea di Intervento 1/c della Misura 1.6 del POR Puglia 2000-2006;
- VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in data 16 marzo 2007 fra la Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio, e la Provincia di Taranto, rappresentata dall'Assessore alle Aree

Protette, Pietro Giacobelli;

- CONSIDERATO che, in applicazione della citata normativa comunitaria e nazionale, con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa la Regione Puglia si è impegnata a finanziare, impiegando le risorse del POR Puglia 2000-2006, la realizzazione del Piano di Gestione per il SIC-ZPS "Area delle Gravine" (IT 9130007), affidandola alla Provincia di Taranto che, a sua volta, si è impegnata ad adottare e far rispettare e recepire il redigendo Piano di Gestione da parte dei Comuni ricadenti nel SIC-ZPS "Area delle Gravine" all'interno dei propri strumenti urbanistici vigenti;
- CONSIDERATO che nel Protocollo d'intesa si è previsto che le procedure di bando e quelle relative alla rendicontazione della spesa saranno gestite secondo le modalità previste dal POR Puglia 2000-2006 dalla Provincia di Taranto, quale soggetto referente per il SIC-ZPS "Area delle Gravine" (IT 9130007);

Cod. Programma: ...

Cod. SIOPE: 2232: Trasferimenti in conto capitale a Province

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001**

Impegno di spesa in favore della Provincia di Taranto dell'importo complessivo di e 400.000,00 (Euro Quattrocentomila/00), con imputazione dell'importo di € 340.000,00 (Euro Trecentoquarantamila/00) sul cap. 1091106 del Bilancio di previsione 2007 - Residui di stanziamento 2006 ed € 60.000,00 (Euro Sessantamila/00) sul cap. 1095106 del Bilancio di previsione 2007 - Residui di stanziamento 2006.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA**

- sulla base dell'istruttoria espletata conforme-



mente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

#### DETERMINA

- di richiamare ed approvare l'intera premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 16 marzo 2007 fra la Regione Puglia e la Provincia di Taranto e confermare la concessione del finanziamento previsto, utilizzando le risorse disponibili sulla Misura 1.6 - Linea di intervento 1/c del POR Puglia 2000-2006;
- di impegnare - in esecuzione della citata D.G.R. n. 144/2007 - la spesa di € 400.000,00 (Euro Quattrocentomila/00) in favore della Provincia di Taranto, in qualità di soggetto referente per la realizzazione del Piano di Gestione del SIC-ZPS "Area delle Gravine" (IT 9130007), con imputazione dell'importo di € 340.000,00 (Euro Trecentoquarantamila/00) sul capitolo 1091106 del Bilancio di previsione 2007 - Residui di stanziamento 2006 ed € 60.000,00 (Euro Sessantamila/00) sul capitolo 1095106 del Bilancio di previsione 2007 - Residui di stanziamento 2006;
- di istituire, in applicazione dell'art. III, comma 2, del Protocollo d'Intesa stipulato, il Comitato Tecnico di Controllo, costituito dal Dirigente della Provincia di Taranto incaricato della gestione provvisoria del Parco Terra delle Gravine e dal Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali (o da loro delegati), con "il compito di controllare e validare lo stato di avanzamento del Piano e di impartire eventuali direttive";
- di confermare che, ai sensi dell'art. III, comma 3, del Protocollo d'Intesa stipulato, "la validazione degli stati di avanzamento da parte del Comitato è preliminare alla liquidazione e al pagamento da parte del RUP";
- di trasmettere il presente atto, in copia confor-

me, al Settore Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

- di trasmettere il presente atto, in originale, al Settore Segreteria della Giunta Regionale ed, in copia conforme, alla Provincia di Taranto;
- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Dott. Luca LIMONGELLI

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 aprile 2007, n. 194

**Procedura di V.I.A. - Ampliamento cava di calcare in loc. Pedicagnola, in agro di Manfredonia. - Ditta Cave Foglia srl -**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 5519 del 25.04.05 la ditta Cave Foglia srl, con sede in Manfredonia, in Località Siponto SS 89 Km 167, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per la coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Pedicagnola" del comune di Manfredonia (FG) contraddistinta nel NCT al Fg. 28 p.lle 21-22-23 e Fg. 35 p.lle 56 e 57.
- con nota prot. n. 6183 del 13.05.05, tra l'altro, si invitava:
  1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate e a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
  2. il Presidente della Provincia di Foggia ed il Sindaco del Comune di Manfredonia d'Otranto ad esprimere propri pareri in

merito all'intervento;

- con nota acquisita al prot. 6941 del 30.05.05, l'Ufficio Minerario di questo Settore, chiedeva chiarimenti;
- con nota acquisita al prot. 5755 del 04.05.06 la stessa ditta Cave Foglia srl trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale, nazionale e sul B.U.R.P.;
- nella seduta del 20.10.2006, il Comitato dopo aver esaminato la documentazione, si esprimeva come segue:

“La società Industria Estrattiva Foglia Francesco S.n.c. di Rinaldi Carmina & C. ha presentato istanza di autorizzazione alla coltivazione di una cava di calcare sita in Manfredonia, località “Pedicagnola”, con istanza del 17/12/85 acquisita agli atti al prot. n. 6881 del 19/12/85 ai sensi dell'art. 35 della L.R. 37/85 per quanto riguarda la particella 23 del foglio catastale 28 e un progetto di variante in data 11/12/1987 per le particelle limitrofe n. 21 e 22 del foglio 28, n. 56 e 57 del foglio 35...

...L'area d'intervento ricade all'interno della perimetrazione del “S.I.C./ZPS IT9110008 -Valloni e steppe pedegarganiche”- per cui la Ditta ha prodotto uno studio di “Valutazione di Incidenza”.

Il Comitato V.I.A. prima di esprimere un parere in merito alla proposta progettuale inoltrata dalla Ditta ha esplicitamente richiesto il parere dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che in data 17/10/2006 con Protocollo n. 12131 ha espresso il seguente parere di seguito riportato in forma integrale:

“L'istanza è soggetta alle procedure previste dalla L.R. 11/2001 sulla V.I.A. ed è stato esplicitamente richiesto, a questo Ufficio, parere di Valutazione di Incidenza Ambientale.

L'analisi delle ortofoto AIMA 1997 e CGR 2000 evidenzia che tutte le aree oggetto dell'intervento di ampliamento (foglio 28 p.lle 21, 22 e foglio 35 p.lle 56, 57) appaiono interessate per gran parte da zone nelle quali è presente habitat”Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea)”.

Dalla documentazione di progetto presentata si evince che una porzione della particella 23 del foglio 28 pari a circa 8 ettari è attualmente in fase di sfruttamento, così come confermato dall'analisi delle ortofoto CGR del 2005. E' da sottolineare come anche in tale area, al 2000, risultava presente l'habitat a pseudo-steppa, che quindi in seguito all'attività estrattiva è stato completamente obliterato, sia in corrispondenza dell'area in coltivazione che in quella oggetto di ampliamento nella stessa particella 23 del foglio 28.

L'ampliamento dell'attività estrattiva nelle restanti particelle 21, 22 del Foglio 28 e 57 del Foglio 35 andrebbe certamente a sottrarre un'area ad habitat valutata in circa 20 Ha, generando così un impatto diretto di tipo negativo.

Alla luce di quanto esposto e tenuto conto inoltre che il distretto del Comune di Manfredonia è attualmente oggetto di una procedura di infrazione comunitaria per sottrazione di habitat, si ritiene che il progetto di ampliamento non sia compatibile con lo stato naturale dei luoghi.

Pertanto, ai fini della sola Valutazione di Incidenza, si esprime parere negativo all'ampliamento dell'attività estrattiva relativamente alle particelle 21, 22 del Foglio 28 e 57 del Foglio 35”

Alla luce dell'esame della proposta progettuale inoltrata dalla Ditta e alla luce del Parere di Valutazione di Incidenza espresso dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali il Comitato V.I.A. ritiene di esprimere:

“parere favorevole al completamento dell'attività estrattiva nella sola particella 23 del Foglio 28; parere non favorevole all'ampliamento richiesto...”

- con nota prot. n. 13298 del 10.11.06 si notificava alla ditta le proposte di provvedimento negativo e restava in attesa di eventuali osservazioni in merito, come previsto per legge;
- con nota acquisita al prot. 15271 del 19.12.06 la Ditta trasmetteva osservazioni al provvedimento negativo;
- con nota prot. 1774 del 31.01.06 questo Ufficio chiedeva all'Ufficio Parchi di espri-

mersi in merito alle osservazioni trasmesse dalla Ditta al parere non favorevole;

- con nota prot. 12131 del 17.10.06 l'Ufficio Parchi confermava il parere negativo all'ampliamento dell'attività estrattiva relativamente alle p.lle 21, 22 del Fg. 28 e p.la 57 del Fg. 35;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti, nonché le osservazioni pervenute in merito al provvedimento negativo, ed ancora il parere espresso e confermato dall'Ufficio Parchi, per tutte le motivazioni elencate sopra, ha ritenuto di confermare parere favorevole al completamento dell'attività estrattiva nella sola particella 23 del Foglio 28 e parere non favorevole relativamente all'ampliamento delle p.lle 21 e 22 del Fg. 28 e p.lle 56 e 57 del Fg. 35.
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

#### D E T E R M I N A

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e

trascritte, parere favorevole di VIA al completamento dell'attività estrattiva nella sola particella 23 del Foglio 28 e parere non favorevole di VIA relativamente all'ampliamento delle p.lle 21 e 22 del Fg. 28 e p.lle 56 e 57 del Fg. 35, del progetto di coltivazione e S.I.A. proposto dalla ditta Cave Foglia srl, con sede legale in Manfredonia, in Località Siponto SS 89 Km 167, relativamente la coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Pedicagnola" del comune di Manfredonia (FG) contraddistinta nel NCT al Fg. 28 p.lle 21-22-23 e Fg. 35 p.lle 56 e 57.

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Manfredonia;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca LIMONGELLI

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2007, n. 195

**Procedura di V.I.A. - Prosecuzione cava. Loc. "Campanella" di Locorotondo - Ditta Calella Leonardo -**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 1819 del 16.02.05 la Ditta Calella Leonardo, con sede in Locorotondo in Via C.da Pellegrini n° 245, proponeva istanza per sottoporre a procedura

di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Campanella" dell'agro di Locorotondo (BA) contraddistinta stavolta nel NCT al Fg. 35, particelle 50-511-641 e 525;

- con nota prot. n. 2157 del 23.02.05 si invitava la stessa ditta a:
    1. trasmettere copia degli elaborati del progetto e del SIA su supporto magnetico;
    2. depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo);
    3. effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
  - con nota acquisita al prot. 9875 del 23.08.05, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
  - agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;  
il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 01.02.2007, valutata tutta la documentazione riteneva esprimersi come segue: <<...omissis... Si tratta di una richiesta di ampliamento di una cava di calcare. Visti gli atti e gli elaborati, vista l'entità degli impatti delle opere ed i relativi sistemi di mitigazione si esprime parere favorevole....>>;
  - vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
  - vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
  - vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
  - richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001

e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### D E T E R M I N A

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 01.02.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta Calella Leonardo, con sede in Locorotondo in Via C.da Pellegrini n° 245, per la coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Campanella" dell'agro di Locorotondo (BA) contraddistinta stavolta nel NCT al Fg. 35, particelle 50-511-641 e 525;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca LIMONGELLI

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2007, n. 196

**Procedura di V.I.A. -Autorizzazione all'esercizio di cava in pietra leccese. Loc "San Sidero" dei Comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto.**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 10203 del 11.10.04 la ditta Gianfreda Giovanni, con sede in Cursi, in Via Po n. 36, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per la coltivazione di una cava di pietra leccese sita in loc. "San Sidero" dei comuni di Melpignano e Corigliano (LE) contraddistinta nel NCT al Fg 6 p.lle 113 (Melpignano) e Fg. 27 p.lle 248 e 251 (Corigliano d'Otranto).
- con nota prot. n. 10568 del 19.10.04, tra l'altro, si invitava:
  1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate, a fornire la documentazione completa su supporto informatico, di adeguare l'istanza in materia di bollo e a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
  2. il Presidente della Provincia di Lecce ed i Sindaci dei Comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. 12103 del 30.11.04 la stessa ditta Gianfreda Giovanni trasmetteva quanto richiesto da questo ente, comunicava di aver inviato alle Amministrazioni interessate copia completa degli elaborati di progetto e del SIA e trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale, nazionale e sul B.U.R.P.;
- con nota acquisita prot. n° 11387 del 29.09.2005 la Provincia di Lecce richiedeva alla ditta approfondimenti riguardo la cava in oggetto, senza i quali non poteva esprimersi;
- con nota prot. n. 13094 del 09.11.06 si invitava la ditta proponente ad integrare la documentazione in atti, così come deciso e richiesto dal Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 20.10.06, con le seguenti integrazioni:
  - analisi della verifica di stabilità dei versanti durante la fase estrattiva e allo stato finale;
  - relazione tecnica integrativa sul recupero della cadva soprattutto in relazione al re-

- rimento del materiale di riempimento;
  - con nota acquisita al prot. 14666 del 11.12.06, la stessa ditta Gianfreda Giovanni trasmetteva in data 30.11.06 la documentazione integrativa richiesta;
  - agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti, risultata esaustiva, riteneva esprimersi come segue: <<.omissis... Visti gli atti e gli elaborati integrativi prodotti, ritenuti esaustivi...>> il Comitato V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativa alla proposta progettuale presentata dalla Ditta Gianfreda Giovanni previa acquisizione da parte degli uffici competenti dei regolari titoli di proprietà e/o godimento dei suoli interessati dall'iniziativa.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
  - vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
  - vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
  - richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni  
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

#### D E T E R M I N A

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto



e SIA proposto dalla ditta Gianfreda Giovanni, sedente in Corsi – alla Via Po n. 36, relativamente la coltivazione di una cava di pietra leccese sita in loc. “San Sidero” dei comuni di Melpignano e Corigliano (LE) contraddistinta nel NCT al Fg 6 p.lle 113 (Melpignano) e Fg. 27 p.lle 248 e 251 (Corigliano d’Otranto);

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed ai Comuni di Melpignano e Corigliano d’Otranto;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell’art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca LIMONGELLI

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 03 maggio 2007, n. 205

**L. 26.10.95 n. 447 art. 2 - Iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica.**

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico, Ing. Gennaro ROSATO ha adottato il seguente provvedimento.

- La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 istituisce all’art.2, comma 7, la figura del “tecnico competente” in acustica e stabilisce che l’attività definita al

comma 6 dello stesso articolo, “può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all’Assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario”.

- Il citato comma 6 dell’art. 2 definisce tecnico competente “la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico”. I successivi commi 8 e 9 dispongono, che le “attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell’acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge e successive modifiche ed integrazioni. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo”.
- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1126 del 27.3.96, esecutiva, ha recepito “le indicazioni generali applicative dell’art. 2, commi 6, 7, 8 e 9 della legge n. 447/95 assunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25.1.96” con le quali sono state stabilite le modalità di presentazione e di valutazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse. Nella citata deliberazione è anche stabilito che le domande dovranno essere valutate da apposita Commissione interna costituita da esperti in materia di acustica ambientale.
- Visto il DPCM 31/3/98, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in

acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n°447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

- L'esame delle domande presentate in tal senso è effettuato dall'Ufficio con l'ausilio di una Commissione interna di tecnici, funzionari dell'Ufficio Inquinamento Atmosferico ed Acustico ed esperti in materia di acustica ambientale.

La predetta Commissione, ha accertato nella riunione del 19/04/2007 il possesso dei requisiti prescritti per i seguenti tecnici:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov	Residenza	Indirizzo	Prov
1	BONSEGNA	COSIMO	26/09/42	NARDO'	LE	NARDO'	VIA V. BETTI, 28	LE
2	CAPODIVENTO	GIUSEPPE	09/08/55	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	VIA MONTEGRAPPA 1	FG
3	DE PASCALIS	ALBERTO	12/09/64	GALATINA	LE	GALATINA	VIA MARTINEZ, 23	LE
4	DE PASCALIS	FABIO	05/07/71	GALATINA	LE	GALATINA	VIA C. MAURO, 4	LE
5	LIONETTI	MICHELE	08/12/43	BARLETTA	BA	BARLETTA	VIA R. MUSTI, 78	BA
6	MAGGIPINTO	GIOVANNA	17/07/67	GIOIA DEL COLLE	BA	SAMMICHELE DI BARI	VIA DE GASPERI, 70	BA
7	PETRUZZELLA	NICOLA	04/06/69	MOLFETTA	BA	MOLFETTA	VIA MAGENTA, 6	BA
8	RUTIGLIANO	FRANCESCO	21/06/74	BARI	BA	GRUMO APPULA	VIA P. GIOVANNIELLO, 61	BA
9	RUTIGLIANI	SALVATORE	21/12/78	TERLIZZI	BA	RUVO DI PUGLIA	VIA LARGO LE CROCI,6	BA
10	SOZZI	VINCENZO	15/02/67	OSTUNI	BR	OSTUNI	VIA TEN. A. SPECCHIA,48	BR

- di prendere atto dell'errore materiale del nominativo dell'Ing. MARCO PELLEGRINO riportato nella D.D. n°25/07 di iscrizione nell'elenco dei Tecnici competenti e rettificare lo stesso in MARCO PELLEGRINI.

Adempimenti Contabili:

- Il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile di cui alla L.R. n. 28/01;

Pertanto,

- viste le risultanze istruttorie;

#### IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;  
VISTA la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

#### DETERMINA

- sulla base della normativa che precede ed ai sensi della normativa innanzi citata, l'iscrizione nell'albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale dei sottoelencati nominativi, ai sensi della legge quadro n.447 del 26.10.95:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov	Residenza	Indirizzo	Prov
1	BONSEGNA	COSIMO	26/09/42	NARDO'	LE	NARDO'	VIA V. BETTI, 28	LE
2	CAPODIVENTO	GIUSEPPE	09/08/55	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	VIA MONTEGRAPPA 1	FG
3	DE PASCALIS	ALBERTO	12/09/64	GALATINA	LE	GALATINA	VIA MARTINEZ, 23	LE
4	DE PASCALIS	FABIO	05/07/71	GALATINA	LE	GALATINA	VIA C. MAURO, 4	LE
5	LIONETTI	MICHELE	08/12/43	BARLETTA	BA	BARLETTA	VIA R. MUSTI, 78	BA
6	MAGGIPINTO	GIOVANNA	17/07/67	GIOIA DEL COLLE	BA	SAMMICHELE DI BARI	VIA DE GASPERI, 70	BA
7	PETRUZZELLA	NICOLA	04/06/69	MOLFETTA	BA	MOLFETTA	VIA MAGENTA, 6	BA
8	RUTIGLIANO	FRANCESCO	21/06/74	BARI	BA	GRUMO APPULA	VIA P. GIOVANNIELLO, 61	BA
9	RUTIGLIANI	SALVATORE	21/12/78	TERLIZZI	BA	RUVO DI PUGLIA	VIA LARGO LE CROCI,6	BA
10	SOZZI	VINCENZO	15/02/67	OSTUNI	BR	OSTUNI	VIA TEN. A. SPECCHIA,48	BR

- di prendere atto dell'errore materiale del nominativo dell'Ing. MARCO PELLEGRINO riportato nella D.D. n°25/07 di iscrizione nell'elenco dei Tecnici competenti e rettificare lo stesso in MARCO PELLEGRINI.
- il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R.P.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, e copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 07 maggio 2007, n. 206

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Progetto di una discarica di rifiuti inerti art. 4, lettera a), D. Lgs. n. 36/2003, sita in agro di Sammichele di Bari - Proponente: FRA.MA S.n.c. -**

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6419 del 24.05.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di compatibilità ambientale per il progetto di una discarica di rifiuti inerti, art. 4, lettera a), D. Lgs. n. 36/2003, sita in agro di Sammichele di Bari, proposto dalla FRA.MA. S.n.c. - Via Turi km 1,00 - Sammichele di Bari -;
- con nota prot. n. 7031 del 07.06.2005 il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito

dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Comunale di Sammichele di Bari e Amministrazione Provinciale di Brindisi) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01). Ad oggi il parere dell'Amministrazione Provinciale di Bari non risulta pervenuto;

- con nota acquisita al prot. n. 15110 del 22.12.2005 venivano trasmesse le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani "Il Giorno" del 18.11.05, "Sera" del 10-11.06.05 e sul BURP n. 137 del 03.11.2005;
- con nota acquisita al prot. n. 4283 del 24.03.2006 il Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Sammichele di Bari trasmetteva parere favorevole con condizioni alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota prot. n. 15402 del 21.12.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società istante che il Comitato Reg.le di V.I.A., riunitosi nella seduta del 14.12.06, aveva ritenuto opportuno richiedere integrazioni progettuali relativamente all'impianto proposto;
- con nota acquisita al prot. 3294 del 23.02.2007 la società proponente trasmetteva quanto richiesto;
  - il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 19.04.2007, vista la documentazione integrativa presentata riguardante la ricognizione e classificazione dei rifiuti abusivamente depositi nei pressi dell'area interessata dal progetto e la relazione di verifica della stabilità dei fronti, ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole all'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### D E T E R M I N A

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 19.04.2007, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il di una discarica di rifiuti inerti, art. 4, lettera a), D. Lgs. n. 36/2003, sita in agro di Sammichele di Bari, proposto dalla FRA.MA. S.n.c. – Via Turi km 1,00 – Sammichele di Bari -;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Luca LIMONGELLI

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 07 maggio 2007, n. 207

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Progetto per la ristrutturazione di un insediamento industriale da destinare allo stoccaggio di**

**materie primesfuse e di prodotti alla rinfusa per l'edilizia, sito alla Via Ettore Majorana - Comune di Brindisi - Proponente: Trading Puglia S.p.A. -**

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 853 del 27.01.2006 il comune di Brindisi – Settore Sportello Attività Produttive e Beni Monumentali - trasmetteva lo studio di impatto ambientale riguardante il progetto per la ristrutturazione di un insediamento industriale da destinare allo stoccaggio di materie prime sfuse e di prodotti alla rinfusa per l'edilizia, sito alla Via Ettore Majorana, nel comune di Brindisi, proposto dalla Trading Puglia S.p.A. – C.da Murrone – Soletto (Le);
- con nota prot. 4232 del 23.03.2006 il Settore Ecologia invitava la società proponente a presentare, ai sensi della L.R. n. 11/2001, formale richiesta di compatibilità ambientale, nonché a provvedere alla trasmissione della pratica in argomento alle amministrazioni interessate ed alle pubblicazioni previste dall'art. 11 della L.R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 4645 del 03.04.2006 venivano trasmesse le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani "Messaggero" e "Quotidiano", entrambi del 10.02.2006, e sul BURP n. 21 del 16.02.2006. Con successiva nota acquisita al prot. n. 5179 del 12.04.2006 veniva trasmessa copia della nota prot. n. 1968 del 23.03.06 dell'ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi - e riportante il parere di competenza subordinato all'accertamento dei requisiti di cui ai punti 1-2-3- della stessa nota;
- con nota datata 10.07.2007 la Trading Puglia S.p.A. trasmetteva la richiesta di attivazione della procedura di V.I.A., conseguente alla Determina Dirigenziale dell'Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia - n. 354 del 05.09.05 che ritenne necessaria l'assoggettabilità a V.I.A. per il "...carattere pericoloso del pet coke...e per le ulteriori criticità speci-

fiche legate al tipo di attività ed alle operazioni svolte...”;

- con nota acquisita al prot. n. 8488 dell'11.07.2006 l'Ufficio Tecnico/Settore Ambiente, Edilizia Sostenibile del comune di Brindisi comunicava che con Determinazione Dirigenziale n. 96/06 aveva espresso parere favorevole con prescrizioni alla proposta progettuale avanzata dalla ditta proponente e che concerneva lo stoccaggio di materie prime e prodotti alla rinfusa in due capannoni ubicati nella Z.I. di Brindisi. In particolare le prescrizioni dettate dal predetto Servizio erano riferite allo stoccaggio ed alla movimentazione del pet coke, la cui quantità giornaliera non doveva essere superiore alle 700 t/die e la cui movimentazione annua non doveva superare le 28.000 t. In risposta alla determinazione dirigenziale n. 96/06 la Trading Puglia presentava una relazione con la quale chiariva che le navi di carico utilizzate per il trasporto merci hanno capacità variabile da 25.000 a 35.000 t e che le stesse attraccheranno al porto di Brindisi con frequenza mensile. La nota dell'Ufficio Tecnico così continuava: “...Pertanto, si ritiene che quanto specificato dalla ditta possa far riferimento ad una movimentazione annua pari a circa 420.000 t/anno di pet coke, che corrispondono ad un traffico di automezzi in area Costa Morena e, soprattutto, sulla viabilità ordinaria, pari a circa 14.000 camion/anno, che in termini percentuali assommano a circa un aumento del 10% dell'attuale movimentazione del carbone ad opera di ENEL ed Edipower... L'aumento del traffico automezzi nella misura del 10% andrebbe ad interessare la viabilità ordinaria, per cui le ripercussioni sull'ambiente ricevitore, già pesantemente compromesso dalle attività esistenti, non è affatto trascurabile. Di tale problema non viene fatto alcun cenno nel SIA, dove peraltro non vengono indicate le quantità di merci movimentate nell'arco dell'anno. ENEL ha presentato un progetto che dovrebbe migliorare la logistica del carbone, anche se viene considerato un aumento delle quantità di combustibile movimentate, che dovrebbero passare dai 6 milioni di tonnellate

attuali agli otto milioni futuri. In merito a tale ultimo aspetto, però, le Amministrazioni non si sono ancora espresse, per cui fino a quando non ci sarà accordo sulle quantità massime di carbone movimentabili, non sarà nemmeno possibile conoscere se le società termoelettriche saranno ancora interessate al progetto di miglioramento della logistica del carbone. Lo stesso progetto prevede, tra l'altro, anche la progressiva dismissione del parco carbone di proprietà ENEL, attualmente esistente in zona costa Morena, quindi alle spalle dell'area di competenza della ditta Trading Puglia. Alla luce di tale premessa, allo stato attuale si prende atto dell'espressa esigenza manifestata dalla ditta di evacuare in tempi brevi le navi di carico, ma non si esprime condivisione sui quantitativi di pet coke che la ditta intende movimentare nell'arco dell'anno. Pertanto, si chiede all'Autorità Regionale, che ne ha la competenza, la valutazione degli aspetti ambientali complessivi inerenti la proposta avanzata dalla ditta, anche alla luce delle considerazioni espresse in precedenza”;

- con nota prot. n. 9300 del 04.08.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società istante che il Comitato Reg.le di V.I.A., riunitosi nella seduta del 21.07.06, aveva ritenuto opportuno richiedere integrazioni progettuali. Con la stessa nota informava di aver fatto proprie le prescrizioni dell'ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi - riguardanti i punti di seguito elencati:
  - ✓ l'attività emissiva dell'azienda deve essere autorizzata dalla Regione Puglia, ai sensi della Legge 203/88 e D.M. 12.07.90;
  - ✓ venga verificata la completa disponibilità del terreno in oggetto ai fini della realizzazione del progetto, stante l'eventuale avvenuta fase di caratterizzazione, ai sensi del D.M. 471/99 prevista nella zona sito di interesse nazionale;
  - ✓ venga effettuata una corretta depurazione delle acque di dilavamento dei piazzali prima dell'immissione nella rete consortile per le acque di prima pioggia;

ed aggiungeva le seguenti prescrizioni:

- ✓ l'attività di stoccaggio del coke in particolare



e di altri prodotti ad alto tasso di polverosità deve essere attuato esclusivamente all'interno dei capannoni;

- ✓ i capannoni devono essere tenuti in depressione onde consentire il convogliamento delle emissioni che prima di essere inviate all'aria devono essere filtrate sia per l'abbattimento delle polveri che degli IPA rivenienti dal pet coke;
- ✓ le materie prime stoccate all'aperto devono essere periodicamente trattate con sostanze filtranti onde impedire lo spolverio soprattutto dei venti ondosì;
- con nota acquisita al prot. n. 11497 del 04.10.2006 il Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi comunicava alla ditta istante di condividere la richiesta di integrazioni dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia e si riservava l'espressione del parere successivamente all'esibizione della predetta integrazione documentale;
- con nota acquisita al prot. 1737 del 30.01.2007 la società proponente trasmetteva quanto richiesto;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 19.04.2007, esaminati e valutati gli atti tecnico-amministrativi, ha rilevato che:

Con Determina Dirigenziale n. 354 del 5/9/05, la Regione Puglia ha espresso la volontà di assoggettare a VIA il progetto in esame a causa della pericolosità del pet coke dovuta anche alla sua infiammabilità oltrechè al suo elevato contenuto di IPA.

#### A. Quadro di Riferimento Progettuale

Il progetto riguarda la ristrutturazione di un insediamento industriale ubicato nella zona industriale di Brindisi, di proprietà della Trading Puglia S.p.A. da destinare a deposito temporaneo di materie prime sfuse e di prodotti alla rinfusa per l'edilizia. L'insediamento ha una estensione di 7,73 ha ed è riportato nel catasto terreni al foglio 57 particelle: 39, 254 sub 1, cat. D/1; 254, sub 2 cat. D/1.

La superficie coperta esistente è pari a 5625 mq (volume di 75350 mc) e contiene:

- 2 capannoni;

- una palazzina uffici,
- un fabbricato pesa;
- un tettoia;
- una centrale termica;
- una centrale idrica;
- una cabina elettrica e garage.

I due capannoni hanno una superficie di circa 4160 mq cui corrisponde un volume di circa 67000 mc con una altezza media di circa 16 metri.

L'azienda intende avere con tale insediamento una base logistica per il deposito temporaneo di materie prime costituite da: marna, argilla, tufo, calcare, pozzolana, gesso di cava, sabbia silicea, fluorite, bauxite, cemento, clinker, basalto, solfato ferroso, feldspato, inerti in generale, pet coke e carbon fossile.

Tali materiali non sono da considerarsi rifiuti.

Gli interventi da eseguire sono:

- ristrutturazione della palazzina uffici;
- ristrutturazione del fabbricato pesa
- ristrutturazione palazzina uffici e fabbricato pesa,
- ristrutturazione dei capannoni 1 e 2,
- completamento della copertura mancante della tettoia,
- impermeabilizzazione dei pavimenti dei capannoni
- realizzazione di un impianto di umidificazione delle merci;
- sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

Le acque igienico-sanitarie vanno raccolte e canalizzate verso una fossa Imhoff ed in seguito inviate ad opportuni impianti di trattamento.

Le acque di lavaggio dei capannoni verranno raccolte nella vasca esistente opportunamente modificata per renderla idonea alla disabbatura e le acque chiarificate verranno utilizzate per l'abbattimento di polveri nei capannoni.

Le acque meteoriche, dopo trattamento di grigliatura e disabbatura, confluiranno nell'esistente rete di raccolta di tali acque.

Tutte le merci polverulente saranno depositate nelle aree coperte e saranno movimentate con l'utilizzo di attrezzature adeguate. All'esterno dei capannoni saranno depositati esclusivamente merci non polverulente quali basalto, argilla,

marna, calcare ecc.

Sarà realizzata una siepe perimetrale costituita da cipresso, oleandro ed alloro per il contenimento delle polveri e dei rumori così come prescritto dal comune di Brindisi. A ridosso della siepe verrà piantumato un doppio filare di alberi d'alto fusto sempreverdi (pino aleppensis e quercus ilex).

Le merci sono in prevalenza imbarcate e sbarcate sul molo di Costa Morena. Per evitare l'attraversamento delle strade pubbliche da parte dei camion sarà possibile realizzare una viabilità diretta di collegamento dall'Area Portuale con Via Maiorana.

Durante la fase di cantiere gli impatti sono riconducibili all'emissione di polveri, rumore e traffico di automezzi. Trattasi di impatti poco rilevanti che vengono ridotti tramite opportuni accorgimenti quali cortina perimetrale di alberi e sistema di irrigazione a pioggia.

La scelta localizzativa dipende dall'attività dell'azienda ossia import-export di materie prime per cui esisteva la necessità della collocazione in area industriale in prossimità dell'area portuale.

Non vengono citati i quantitativi di rifiuti eventualmente prodotti nella fase di cantiere.

## **B. Quadro di riferimento Programmatico**

### **1. Correlazione con il PUTT/P**

Come noto il PUTT/P "disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibile la qualità del paesaggio, delle sue componenti ambientali ed il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali".

L'area in oggetto ricade in parte in ambito D di valore relativo ed in parte in ambito E di valore normale.

Si rammenta che:

- nell'ATE di valore D, valore relativo, pur non esistendo la presenza di un bene costituito, sussiste la presenza di vincoli diffusi che ne individuano la significatività,

- nell'ATE di valore E, valore normale, laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

Per quanto riguarda gli indirizzi di tutela stabiliti dalle NTA (art.2.02,punto 1.4) negli ambiti di valore D devono essere rispettati i seguenti indirizzi di tutela: valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche.

Per la parte ricadente in ambito E l'unico indirizzo riguarda la valorizzazione della peculiarità del sito.

### **2. Correlazione con il PRG**

L'area in oggetto è zonizzata dallo strumento urbanistico come zona D3. In accordo alle NTA allegata al PRG le zone omogenee D sono destinate al completamento, alla riqualificazione ed alla espansione degli insediamenti produttivi tra i quali si annoverano gli insediamenti industriali ed artigianali in genere.

### **3. Piano Regionale Consortile**

Il punto 5 dell'articolo 47 delle NTA del PRG di Brindisi afferma che "gli interventi edilizi nelle aree industriali comprese nel perimetro dell'ASI e nel perimetro IAM sono regolati dalla vigente normativa del Piano Regionale Consortile". L'area ricade in zona A1 del PRC del SISRI di Brindisi secondo cui nell'ambito di tale zona è consentito l'insediamento di attività produttive e di servizio alle attività produttive. E' altresì consentito l'espletamento di attività commerciali che abbiano come oggetto la vendita al dettaglio o all'ingrosso degli articoli della gamma merceologica strettamente legati all'oggetto dell'attività produttiva principale.

## **C. Quadro di riferimento Ambientale**

### **1. Comparto atmosferico**

Lo studio anemometrico ha evidenziato che la zona è ventosa con circa l'80% delle giornate ventose. Per lo studio delle caratteristiche della qualità dell'aria sono stati elaborati i dati della centralina SISRI dell'ARPA BR ove vengono monitorati i seguenti parametri: SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, CO, Benzene, Toluene, E-benzene, M-P xilene, O-xilene.

Nella tabella seguente sono presentati i limiti normativi cui fa riferimento l'azienda ex DM 60/02 e D.Lgs.183/04 al 1/1/05:

Parametro	1. valore limite orario per la protezione della salute umana	2. valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana	Soglia di allarme	Valore limite annuale per la protezione della salute umana
SO <sub>2</sub> (µg/mc)	350	125	500	
NO <sub>2</sub> (µg/mc)	200		400	40
PM <sub>10</sub> (µg/mc)		50		40
Pb (µg/mc)				0,5
Benzene(µg/mc)				10
CO(µg/mc)		10		

Tenendo in considerazione i dati della seguente tabella:

Inquinanti	Giudizio buono	Accettabile	Scadente	Pessimo\
NO <sub>2</sub> ((µg/mc)	0-50	51-200	201-400	>400
SO <sub>2</sub> (µg/mc)	0-50	51-125	126-250	>251
PTS(µg/mc)	0-40	41-60	61-150	>151
PM <sub>10</sub> (µg/mc)	0-15	15-30	30-40	>40
CO(µg/mc)	0-2,5	2,6-15	16-30	>31
O <sub>3</sub> (µg/mc)	0-60	61-120	121-240	>241
C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> (µg/mc)	0-2,5	2,5-5	5-10	>10
IPA(ng/mc)	0-0,25	0,25-0,5	0,5-1	>1,01
Pb(µg/mc)	0-0,5	0,51-1	1,1-2	>2,1

Si può affermare che i livelli di inquinamento sono nella fascia accettabile ed in particolare in riferimento al 2005:

- NO<sub>2</sub> risulta inferiore al limite orario per la protezione della salute umana;
- Particolato PM<sub>10</sub> si registrano ripetuti superamenti del limite della normativa
- CO non rappresenta alcun problema
- C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>: si hanno superamenti di questo parametro all'interno della città, non significativo risulta essere tale parametro nella zona SISRI
- Non sussistono problemi per gli altri parametri
- Per quanto riguarda le polveri sospese è stata recepita la raccomandazione del Dirigente del Settore Ecologia del Comune sia per quanto riguarda il trasporto che si serve di mezzi completamente chiusi sia per quanto riguarda l'attraversamento di strade pubbliche tramite la realizzazione di una viabilità diretta di collegamento dell'area portuale con via Maiorana.

## 2. Comparto idrico

Nel porto esterno, come noto, sboccano il

Fiume Grande, il Fiume Piccolo, il Cillarese ed il Palmarini Patri che di fiume hanno solo conservato il nome in quanto ostruiti dalle dune costiere davano origine a zone paludose oggi bonificate per dare origine alla zona industriale. Esiste una fitta rete di canali artificiali che drenano a mare le acque. L'intervento non interferisce con il reticolo idrografico esistente. Le acque meteoriche di dilavamento verranno sottoposte ad un trattamento di grigliatura e disabbatura in accordo con quanto previsto dal Piano Direttore del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, prima della loro immissione nella rete di fognatura pluviale del consorzio SISRI di Brindisi.

## 3. Suolo e sottosuolo

L'area industriale di BR è uno dei siti inquinati di interesse nazionale. Ciò significa che prima di un qualsiasi intervento che comporti la manomissione del suolo e del sottosuolo, come ad esempio l'apertura di scavi per fondazioni, è prevista la bonifica del sito stabilita dal DM 471/99. L'intervento in questione non comporta l'esecuzione di scavi od altra operazione interessante il

sottosuolo , ciò nonostante la Trading Puglia ha iniziato l'iter per la caratterizzazione del sito. L'area è compresa nella zona industriale e con la superficie quasi interamente occupata da insediamenti produttivi oltre che dalle attrezzature e servizi portuali. L'attività agricola in zona è molto limitata .

Dal punto di vista geologico nell'area in esame è stata accertata la presenza dei seguenti tre tipi litologici differenti:

a. alternanza di livelli sabbiosi e di calcare organogeno (Panchina)

Si ha la presenza di materiali sciolti prevalentemente sabbiosi e di materiali lapidei di natura calcarea rappresentanti di un deposito di mare poco profondo. La struttura della Panchina è osservabile lungo la sponda destra del canale Palmarini-Patri e lo spessore massimo riscontrabile è di 10 m.

b. sabbie e limi più o meno argillosi

La Panchina è quasi sempre ricoperta da una coltre superficiale di terreni sciolti costituita da limi più o meno argillosi che realizzano uno strato di 7-8 metri

c. Arenarie e calcareniti variamente cementate

Nella zona più settentrionale dell'area in esame affiorano arenarie e calcareniti variamente cementate di colore biancastro o giallognolo di cui non si ha alcuna indicazione sullo spessore dello strato.

Per le sabbie i valori di conducibilità oscillano tra 10-4 e 10-5 cm/sec e quindi a basso grado di permeabilità. Mentre per la Panchina la permeabilità risulta essere dell'ordine di grandezza di 10-2 cm/sec.

La falda superficiale circola nei terreni sabbiosi e nella Panchina, e questa risorsa nell'antichità ha avuto un ruolo importantissimo per Brindisi poiché rappresentava l'unica risorsa idrica emungibile. Attualmente queste acque vengono utilizzate per l'irrigazione.

La salinità della falda profonda, minima nei primi metri (0,5 g/l) cresce con la profondità conservando fino ad un certo punto una salinità di 4 g/l per poi raggiungere i livelli di acqua di mare.

#### 4. Vegetazione, flora e fauna

Fatta eccezione per il Parco Regionale "Salina

di Punta della Contessa" caratterizzato dalla presenza di fitocenosi igrofile che risulta ubicato a qualche chilometro dal sito, nella area SISRI si trova la presenza di vegetazione erbacea formata da specie effimere con rara presenza di arbusti ed alberi . La fauna esistente è rara avendo ovviamente risentito della trasformazione creata dall'uomo. Tra gli uccelli sono state censite alcune specie ritenute interessanti sotto l'aspetto naturalistico.

#### 5. Rumore

Il rumore è da collegarsi quasi esclusivamente agli automezzi per il trasporto delle merci. Per quanto riguarda l'attività collegata alla Trading sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio i livelli di rumore rilevati tramite modello risultano inferiori a quelli previsti per una zona industriale e influiscono in modo poco significativo all'inquinamento da rumore nella zona industriale.

#### 6. Conclusioni

L'ARPA Puglia ritiene che:

- l'attività emissiva dell'azienda debba essere autorizzata dalla Regione Puglia ai sensi della legge 203/88 e DM 12/7/90 ;
  - venga verificata la completa disponibilità del terreno in oggetto ai fini della realizzazione del progetto, stante l'eventuale avvenuta fase di caratterizzazione ai sensi del DM 471/99 prevista nella zona sito di interesse nazionale;
  - venga effettuata una corretta depurazione delle acque di dilavamento dei piazzali prima dell'immissione nella rete consortile per le acque di prima pioggia.
- Considerato quanto sopra evidenziato, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole all'intervento proposto, facendo proprie le prescrizioni dell'ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi -, ed aggiungendo le ulteriori prescrizioni di seguito elencate:
- l'attività di stoccaggio del coke in particolare e di altri prodotti ad alto tasso di polverosità deve essere attuato esclusivamente all'interno dei capannoni;
  - i capannoni devono essere tenuti in depressio-

ne onde consentire il convogliamento delle emissioni che prima di essere inviate all'aria devono essere filtrate sia per l'abbattimento delle polveri che degli IPA rivenienti dal pet coke;

- le materie prime stoccate all'aperto devono essere periodicamente trattate con sostanze filmanti onde impedire lo spolverio soprattutto nei periodi ventosi;
  - E' necessario che l'azienda definisca bene i quantitativi di stoccaggio massimo che intende effettuare annualmente e soprattutto gli stoccaggi relativi al pet coke e carbon fossile;
  - non sono indicate le volumetrie delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e di dilavamento, per cui andrebbe approfondito tutto il sistema di raccolta e depurazione delle succitate acque come richiesto dall'ARPA Puglia.
  - E' necessario che venga meglio definito lo stato attuale della caratterizzazione analitica sull'area in oggetto nonché la conciliabilità tra le opere previste ed i risultati di tale caratterizzazione.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
  - Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### D E T E R M I N A

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del

19.04.2007, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di ristrutturazione di un insediamento industriale da destinare allo stoccaggio di materie prime sfuse e di prodotti alla rinfusa per l'edilizia, sito alla Via Ettore Majorana, nel comune di Brindisi, proposto dalla Trading Puglia S.p.A. - C.da Murrone - Soleto (Le) -;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Luca LIMONGELLI

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 07 maggio 2007, n. 208

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Costruzione ed esercizio di una turbina per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo a servizio di un opificio industriale - C.da Ghianda Torta - Comune di Acquarica del Capo (Le) - Proponente: PEDACI S.r.l. -**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1468 del



24.01.2007, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la costruzione ed esercizio di una turbina per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo a servizio di un opificio industriale, in C.da Ghianda Torta, nel Comune di Acquarica del Capo (Le), da parte della PEDACI S.r.l. – C.da Ghianda Torta – Acquarica del Capo (Le)-;

- con nota acquisita al prot. n. 773 del 12.01.2007 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Acquarica del Capo comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto ed attestava l'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 30.01 al 02.03.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che nel termine previsto per legge non erano pervenute osservazioni;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che il progetto risulta avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ N. 1 aerogeneratore di potenza nominale pari a 850 KW;
- ✓ altezza della torre 55 m;
- ✓ diametro del rotore 52 m;
- ✓ dado fondale di 60 m<sup>2</sup> di superficie;
- ✓ trasformatore alla base dell'aerogeneratore, cavidotto (interrato) di consegna alla rete pubblica.

I contenuti della documentazione fornita possono essere così sintetizzati:

- nei riguardi dell'impatto visivo, il pilone di sostegno dell'aerogeneratori sarà pitturato con colore bianco;
- nei riguardi dell'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, il sito non interessa le aree critiche elencate nel paragrafo 1.5 delle Linee Guida; non si rilevano impatti significativi su formazioni vegetanti di origine spontanea, infatti l'area è interessata da coltivazioni; è basso il rischio di collisione da parte di volatili. L'impatto per elettrocuzione non sarà presente;
- nei riguardi dei rumori e delle vibrazioni, dai calcoli riportati si evince che sono rispettati i

limiti di pressione acustica imposti dalla normativa italiana;

- nei riguardi della ventosità del sito, è stata allegata la mappa elaborata da CESI in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova da cui si evince che il sito presenta una ventosità media annua di 7 m/s;
  - nei riguardi dei campi elettromagnetici, le emissioni, così come le interferenze, risultano non significative;
  - nei riguardi dei dati di progetto e sicurezza, è stata calcolata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
  - nei riguardi delle strade, quelle di accesso e di esercizio saranno costituite dalle strade già esistenti;
  - nei riguardi delle linee elettriche, alla base dell'aerogeneratore sarà installato un trasformatore che permetterà la trasformazione della tensione da 690V a 20 KV, la connessione alla rete pubblica avverrà mediante cavidotto interrato, l'energia elettrica prodotta servirà per autoconsumo a servizio di un opificio industriale;
  - nei riguardi delle fasi di cantiere, al termine del montaggio le aree interessate saranno ripristinate con l'eliminazione del materiale di risulta e con piantumazione degli alberi della zona.
- Considerato quanto sopra evidenziato, si esprime parere favorevole all'installazione di un aerogeneratore avente le coordinate 2796366– 4424257 (Gauss–Boaga fuso Est), purchè si rispettino le seguenti prescrizioni:
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
  - prevedere che il cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori e il punto di consegna dell'energia elettrica prodotta, sia interrato alla profondità minima di 1 m;
  - prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni

dei volatili con l'impianto;

- prevedere la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche;
  - assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
  - garantire che la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
  - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
  - Vista la L.R. n. 11/2001;
  - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### D E T E R M I N A

- di ritenere il progetto per la costruzione ed esercizio di una turbina per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per auto-

consumo a servizio di un opificio industriale, in C.da Ghianda Torta, nel Comune di Acquarica del Capo (Le), proposto dalla della PEDACI S.r.l. - C.da Ghianda Torta - Acquarica del Capo (Le), escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca LIMONGELLI

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 07 maggio 2007, n. 209

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Progetto di impianto stoccaggio rifiuti urbani e speciali ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 - Comune di Bisceglie (Ba) - Proponente: VIGILIAE Servizi Tutela Ambientale -**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5081 dell'11.04.06, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di impianto stoccaggio rifiuti urbani e speciali

ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 22/97, da parte della Società Consortile per Azioni VIGILIAE Servizi Tutela Ambientale – Via Monte S. Michele, 17 – Bisceglie (Ba);

- con nota prot. n. 6348 del 22.05.2006 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Bisceglie a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L. R.;

- con nota acquisita al prot. n. 9577 dell'11.08.2006 la società proponente comunicava di aver provveduto al deposito richiesto il 13.06.2006;

- con nota acquisita al prot. n. 10071 del 24.08.2006 veniva trasmessa copia attestante l'affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e veniva comunicato che non erano pervenute osservazioni in merito; con successiva nota acquisita al prot. n. 1730 del 30.01.2007 veniva trasmesso il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in questione "fatte salve il rispetto delle norme igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza in funzione del suo specifico utilizzo.", rilasciato dall'Ufficio Tecnico del comune di Bisceglie;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

La società proponente è già titolare di autorizzazione al trattamento dei rifiuti non pericolosi ex art. 33 del D.Lgs. n. 22/97 (Determinazione n. 40 del Servizio Rifiuti del 10.03.2005). La procedura di verifica di assoggettabilità è stata attivata nell'ambito dell'iter di richiesta di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi e non e speciali in attesa del loro avvio al recupero e/o smaltimento ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97.

Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avverrà in idonei contenitori ubicati sotto una copertura

appositamente realizzata all'interno dell'area già autorizzata. L'attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti da avviare allo smaltimento è definibile, ai sensi dell'Allegato B del D.Lgs. n. 22/97 come segue: D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Così come previsto dall'Allegato C del D.Lgs. n. 22/97, nel caso in cui i predetti rifiuti potranno utilmente essere avviati al recupero di materia, l'attività che si intende effettuare nell'impianto in progetto è la seguente: R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Nella documentazione è riportato l'elenco dei rifiuti da trattare con una stima della potenzialità annua di stoccaggio/trattamento. Da tale stima emergono i seguenti dati: 203 t/anno di rifiuti pericolosi e 12.870 t/anno di rifiuti non pericolosi. La Stazione Ecologica, come detto già autorizzata ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97, è attrezzata per svolgere l'attività autorizzata disponendo di una batteria di cassoni, adibiti allo stoccaggio dei rifiuti autorizzati, uno per ciascuna tipologia.

Si dichiara che la superficie dei piazzali è già impermeabilizzata attraverso binder bituminoso. È presente un sistema di raccolta delle acque dei piazzali che convoglia verso una vasca di accumulo di circa 5/6 mc munita di disoleatore. Le acque trattate sono smaltite per subirrigazione all'interno del perimetro del sito.

I rifiuti non previsti dall'autorizzazione già in possesso e che quindi si andranno ad aggiungere a quelli già trattati, saranno sistemati organizzando l'area. A tal proposito è prevista la realizzazione di una tettoia di 450 mq per garantire lo stoccaggio coperto. Nell'ambito della superficie coperta saranno individuate delle zone ben distinte (con opportuna segnaletica e contrassegni) e separate le une dalle altre per evitare l'accidentale mescolamento di diverse tipologie di rifiuti.

Nelle zone destinate ad ospitare rifiuti che possono dar luogo a rilascio di liquidi saranno instal-

lati tappeti antiolio e antiacido. È prevista l'installazione di pedane dotate di vasche per il contenimento di liquidi nelle zone interessate dallo stoccaggio di rifiuti liquidi in fusti la fine di evitare lo spandimento dei prodotti liquidi in caso di rotture e/o operazioni errate di movimentazione dei contenitori.

Sono previste apposite scaffalature per lo stoccaggio di particolari categorie di rifiuti e l'acquisizione di contenitori per lo stoccaggio ed il confezionamento di rifiuti da conferire presso altri impianti di recupero/smaltimento conformi alle normative di settore. L'area scoperta sarà utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti urbani non pericolosi e per i rifiuti speciali non pericolosi in forma solida le cui caratteristiche chimico - fisiche sono tali da determinare l'assenza di disturbi in termini di emissione di cattivi odori, rilasci di liquidi, ecc. Anche nella zona all'aperto lo stoccaggio avverrà in appositi container per garantire la separazione fra le diverse categorie di rifiuti.

- Considerato quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter escludere dalla procedura di VIA l'opera in oggetto purchè si rispettino le seguenti prescrizioni:
- ✓ anche nelle aree dedicate al carico e scarico dei rifiuti da cui potenzialmente possono liberarsi liquidi occorrerà provvedere ad una pavimentazione totalmente impermeabile realizzata con conglomerati cementizi opportunamente additivati, non ritenendosi a tal fine sufficiente l'impermeabilizzazione offerta dalla finitura in bitume prevista dal progetto;
- ✓ le aree di cui al punto precedente devono essere confinate (regolando le pendenze con cordoli, con griglie, ecc.) in modo che una eventuale accidentale fuoriuscita di liquidi non interessi tutta la superficie dei piazzali e renda più agevole un intervento di messa in sicurezza;
- ✓ eventuali giunti sulla pavimentazione o sui cordoli siano realizzati in materiale antiacido e antisolvente;
- ✓ siano rispettate le disposizioni previste al punto 4.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27/07/1984 e s.m.i. In particolare:
  - i contenitori siano in possesso di adeguati

requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

- i contenitori mobili siano provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, i contenitori siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui contenitori stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni siano ben visibili per dimensioni e collocazione;
- ✓ l'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento e vasche interrate, alle pavimentazioni dei locali coperti, ecc..., in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- ✓ i cassoni di stoccaggio dei rifiuti siano sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di tenuta, almeno con cadenza annuale. I contenitori siano sottoposti periodicamente a lavaggio e/o bonifica al fine di consentirne il corretto utilizzo, in particolare in caso di allocazione di diversa tipologia di rifiuto;
- ✓ gli spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi siano utilizzati unicamente a questo scopo;
- ✓ durante le operazioni di carico e trasferimento dei rifiuti siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- ✓ l'impianto dovrà essere dotato, in ogni momento, di sistema antincendio efficiente.
- ✓ siano effettuati, in fase di gestione dell'impianto, campionamento ed analisi periodiche delle acque di scarico, verificando che i parametri analitici, da comunicare all'Amministrazione Provinciale competente per territo-

rio, rientrino rigorosamente entro i limiti di cui al D.lgs. 152/06;

- ✓ a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dall'impianto, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti rimasti, messa in sicurezza, bonifica e ripristino del sito.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### D E T E R M I N A

- di ritenere il progetto concernente l'impianto stoccaggio rifiuti urbani e speciali ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 22/97, proposto dalla Società Consortile per Azioni VIGILIAE Servizi Tutela Ambientale - Via Monte S. Michele, 17 - Bisceglie (Ba) - , escluso dalle procedure di V.I.A . per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca LIMONGELLI

---

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2007, n. 219

#### **Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza - Sistemazioni agrarie e idraulico forestali estensive per la difesa del suolo - PIT 10 - P.O.R. Misura 1.4 - Comune di Roseto Valfortore (Fg) - Proponente: Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali.**

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 2947 del 20.11.2005, veniva trasmesso il progetto definitivo relativo alle sistemazioni agrarie e idraulico forestali estensive per la difesa del suolo (PIT 10 - P.O.R. Misura 1.4 -), nel comune di Roseto Valfortore (Fg), proposto dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali - Piazza Municipio, 14 - Casalnuovo Monterotaro (Fg) - ;
- con nota prot. n. 1948 del 05.02.2007 il Dirigente f.f. dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali presso l'Assessorato all'Ecologia comunicava all'ente proponente che: "...tale progetto è compreso tra gli interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della Legge Regionale 12 aprile 2001, in quanto rientrante fra quelli elencati nell'allegato B, Elenco 1, punto B.1.f), Inoltre l'area d'intervento è interno al SIC "Monte Cornacchia-Bosco Faeto"(IT911003). Pertanto è necessario redigere lo studio di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del



D.P.R. N. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003”;

- con nota prot. n. 749 del 26.02.2007 l'ente istante trasmetteva la documentazione richiesta;
- con nota acquisita al prot. n. 5142 del 28.03.2007 il Settore Ecologia comunicava alla predetta Comunità Montana di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Roseto Valfortore a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L. R.;
- con nota prot. n. 1962 del 18.04.2007 il Sindaco del comune di Roseto Valfortore trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 16.03.07 al 14.04.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra con la specificazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota trasmetteva anche il parere favorevole in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;
  - Il Comitato Regionale di V.I.A., nella riunione del 19.04.2007, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:

Al fine di ridurre i notevoli fenomeni di dissesto idrogeologico sia sui versanti, sia nell'alveo dei torrenti presenti nel bacino idrografico in cui ricade la zona di intervento, sono state progettate diverse opere di seguito descritte e per le quali è richiesto il parere sulla valutazione di incidenza. L'area di intervento riguarda il tratto del Fiume Fortore – Vallone Rocchetta nel tratto che scorre a sud dell'abitato di Roseto Valfortore, il Vallone Vandagillo suo affluente in destra idrografica e il Vallone Cupo, affluente in sinistra idrografica. Tutta l'area è compresa nel territorio del Comune di Roseto Val Fortore (FG) e rientra in parte nel SIC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” (IT9110003).

Come affermato in relazione tecnica, l'asta

principale rappresentata dal Fiume Fortore – Vallone Rocchetta ha una morfologia quasi pianeggiante (pendenze variabili tra il 6 e il 10%) nel tratto dalla confluenza con il Canale Vadiale sino al ponte di attraversamento sulla strada provinciale per Castelfranco in Miscano. La pendenza dell'alveo è stata ulteriormente ridotta a seguito della realizzazione negli anni 2005 e 2006, da parte del Genio Civile, di alcune briglie in calcestruzzo armato.

Nonostante che nella documentazione tecnica pervenuta sia evidenziato che il dissesto idrogeologico sia particolarmente accentuato sui versanti a causa della natura geologica dei terreni e delle forme di uso del suolo che hanno trasformato radicalmente la copertura forestale originaria, riducendola fortemente tanto in termini di superficie, quanto in termini di complessità floristica e strutturale, gli interventi progettati riguardano la sistemazione del fondo degli alvei dei tratti della rete scolante considerata e il consolidamento di alcuni tratti del piede dei versanti in erosione.

In particolare, gli interventi di progetto consistono nelle seguenti operazioni:

- realizzazione di soglie e briglie in calcestruzzo armato. È previsto il rivestimento in pietra del paramento verticale a valle;
- costruzione di una pista di servizio necessaria all'esecuzione delle opere e della loro manutenzione;
- realizzazioni di gabbioni per la difesa degli argini;
- rinverdimento dei gabbioni al fine di ricostruire la vegetazione ripariale;
- costruzione di rampe di risalita per i pesci;
- rivestimento in pietra delle briglie recentemente realizzate dal Genio Civile;

Nonostante che le opere progettate siano di tipo puntuale (briglie, soglie) o lineari (gabbionate) e quindi non diffuse su ampie superfici, la loro realizzazione comporta - almeno nella fase di cantiere durante le operazioni di scavo per la costruzione delle briglie e delle soglie, rimaneggiamento delle rive, ecc. - la perturbazione, anche se temporanea, degli habitat e delle specie animali

particolarmente legate all'ecosistema fluviale e ripariale con conseguente perdita di un certo numero individui appartenenti alle specie con minore mobilità, così come anche affermato nella relazione di valutazione di incidenza.

✓ considerato quanto sopra evidenziato, valutate anche le considerazioni espresse dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, il Comitato Reg.le di V.I.A. ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole all'intervento proposto, con l'obbligo che vengano attuate le misure di mitigazione degli impatti di seguito indicate:

- realizzazione di briglie in legname e pietrame e soglie in pietrame nei tratti di alvei con sezione e portate ridotte in sostituzione di quelle in calcestruzzo armato e in particolare quelle indicate in planimetria generale (tav. 5) con i nn. 1,2,6,7,10,11;
- eliminazione del rivestimento in pietrame sulle briglie in calcestruzzo armato esistenti o da realizzare al fine di poter utilizzare le economie così rinvenienti per ulteriori opere di rinaturalizzazione consistenti nella ricostituzione della vegetazione ripariale;
- divieto di realizzazione della pista di servizio;
- impiego di materiale di propagazione "autocotono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 per qualsiasi intervento di piantagione di specie arbustive e arboree;
- i lavori devono avvenire nel periodo compreso tra ottobre e febbraio al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun

onere a carico del bilancio regionale

#### D E T E R M I N A

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 19.04.2007, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere l'intervento concernente le sistemazioni agrarie e idraulico forestali estensive per la difesa del suolo (PIT 10 – P.O.R. Misura 1.4 –), nel comune di Roseto Valfortore (Fg), proposto dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali – Piazza Municipio, 14 – Casalnuovo Monterotaro (Fg) -, escluso dalle procedure di V.I.A.;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
  - Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
  - Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
  - Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
  - Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Luca LIMONGELLI

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2007, n. 227

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Autorizzazione all'esercizio di cava in pietra leccese. Loc "Fracassano" del Comune di Martano.- Ditta Gianfreda Giovanni -**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il

seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 8951 del 22.07.05 la ditta Gianfreda Giovanni, con sede in Cursi, in Via Po n. 36, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per la coltivazione di una cava di pietra leccese sita in loc. “Fracassano” del comune di Martano (LE) contraddistinta nel NCT al Fg 8 p.lle 116 e 118.
- con nota prot. n. 1057 del 08.09.05, tra l’altro, si invitava:
  1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate, di adeguare l’istanza in materia di bollo e a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
  2. il Presidente della Provincia di Lecce ed il Sindaco del Comune di Martano ad esprimere propri pareri in merito all’intervento;
- con nota acquisita prot. n° 8827 del 19.07.2005 il Comune di Martano esprimeva parere favorevole all’intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. 14646 del 14.12.05 la stessa ditta Gianfreda Giovanni trasmetteva quanto richiesto da questo ente, comunicava di aver inviato alle Amministrazioni interessate copia completa degli elaborati di progetto e del SIA, adeguava l’istanza con marca da bollo e trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale, nazionale e sul B.U.R.P;
- con nota prot. n. 573 del 10.01.07 si comunica alla ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90, così come introdotto dall’art. 6 della Legge 15/2005, che questo settore sta provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo in quanto, il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 14.12.06, dopo aver esaminato la documentazione in atti, si esprimeva come segue:
- L’area interessata dal progetto ricade in ATE di tipo “C” e, pertanto, ai sensi dell’art. 3.05 delle NTA del PUTT/p l’attività estrattiva è limitata esclusivamente ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità;
- La suddetta norma viene recepita dal PRAE (Titolo I delle NTA all’art. 4 quinquies comma 5) lett. c) che trattando dei

Bacini ricadenti in ATE di tipo “C” ammette come ammissibili anche l’ampliamento di cave già legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dimesse;

- il progetto in esame come riportato in relazione, non può considerarsi come ampliamento di un’attività esistente, in quanto, come rilevabile dagli elaborati allegati al progetto, si svolge in un sito ubicato nel Comune di Melpignano.....omissis ...>> Pertanto il Comitato esprime parere sfavorevole.
- con nota acquisita al prot. 2619 del 14.02.07, la stessa ditta Gianfreda Giovanni trasmetteva le dovute osservazioni al parere sfavorevole; il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 19.04.2007, dopo aver esaminato anche la relazione integrativa di controdeduzioni presentata in data 14.02.2007 e considerato che:
  - per stessa ammissione dell’istante, che non riconosce alcuna attuale validità al PRAE, l’unica possibilità di svolgere un’attività estrattiva in ATE “C”, secondo le NTA allegate al PUTT, è quella di richiedere l’ampliamento di un’attività esistente;
  - in caso il PRAE approvato dalla G.R. non abbia valore di strumento finalizzato all’ordinato sviluppo ad alla tutela del territorio e che, conseguentemente, non siano scattate le norme di salvaguardia sino all’approvazione definitiva;
  - per la natura stessa del PUTT alla relativa norma di NTA sull’ampliamento in ATE “C”, pur non citando esplicitamente una distanza minima espressa in termini numerici, non può che attribuirsi una valenza territoriale (quindi fisica) escludendo logicamente una valenza commerciale ed imprenditoriale (quindi amministrativa-finanziaria) che nulla ha a che fare con le finalità stesse del PUTT stesso.
  - Pertanto, il Comitato riconferma il parere sfavorevole.
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all’intervento;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del

28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni  
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

#### D E T E R M I N A

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 19.04.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere sfavorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta Gianfreda Giovanni, sedente in Corsi - alla Via Po n. 36, relativamente la coltivazione di una cava di pietra leccese sita in loc. "Fracassano" del comune di Martano (LE) contraddistinta nel NCT al Fg. 8 p.lle 116 e 118;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Martano;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2007, n. 228

#### **Procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente il progetto di coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia ubicata in località "Gubito" sita nel Comune di Ascoli Satriano (FG). - Ditta D'Antuono Armando -**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 295 del 13.01.06 la Ditta D'Antuono Armando, con sede in Rocchetta S. Antonio (FG) in Via Pascone n° 4, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia sita in loc. "Gubito" dell'agro di Ascoli Satriano (FG) contraddistinta nel NCT al Fg. 95, particella 13;
- con nota prot. n. 1461 del 06.02.06 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazioni interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 3002 del 09.03.06, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- con nota acquisita al prot. 5634 del 27.04.06, la Provincia di Foggia trasmetteva proprio parere positivo richiamando l'attenzione sulle modalità di ripristino dell'area di cava;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come

segue:<<...omissis....In linea di massima si esprime parere favorevole alla coltivazione della cava di ghiaia e sabbia a condizione che:

- venga rispettato il progetto esecutivo per la sistemazione e il recupero delle aree;
- vengano mitigati gli impatti attesi soprattutto per la emissione di polveri durante le fasi di caricamento del materiale estratto sui mezzi di trasporto;
- vengano adottate tutte quelle opere di mitigazione del territorio descritte fra cui quelle di ripiantumazione di alberi di ulivo la dove precedentemente spiantati;
- vi sia una verifica periodica con controllo delle modalità di evacuazione delle acque meteoriche, sia nell'area di coltivazione che nelle zone recuperate, al fine di scongiurare fenomeni erosivi che compromettano la gestione della cava;

Inoltre dovrà essere verificata la stabilità del versante sia sul profilo di coltivazione che sul profilo recuperato con l'apporto di terreno vegetale....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
  - vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
  - vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
  - richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
- Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### D E T E R M I N A

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e

trascritte, parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta Ditta D'Antuono Armando, con sede in Rocchetta S. Antonio (FG) in Via Pascone n° 4, relativamente alla coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia sita in loc. "Gubito" dell'agro di Ascoli Satriano (FG) contraddistinta nel NCT al Fg. 95, particella 13;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2007, n. 229

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente il progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località "Rocavetere" sita nel Comune di Ginosa (TA). - Ditta Motiver Cave srl -**

L'anno 2007 addì 10 del mese di Maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 7417 del 19.06.06



la Ditta Moviter Cave S.r.l., con sede in Massafra (TA) in Via Forcellara S. Sergio n° 49, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia sita in loc. "Roccavetere" dell'agro di Ginosa (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 111, particelle 187 e 189;

- con nota prot. n. 8002 del 30.06.06 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazioni interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 8271 del 06.07.06, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<...omissis.... La Ditta Moviter Cave S.r.l. con la presente proposta progettuale intende richiedere l'autorizzazione all'ampliamento e al recupero finale della cava di sabbie e ghiaie in Località "Roccavetere" in agro di Ginosa (Ta).

La Società risulta titolare del Decreto n. 23/MIN/1995 di autorizzazione della cava.

L'area in esame si colloca a circa 12 Km dal centro abitato di Ginosa ed è raggiungibile percorrendo la S.P. per Ginosa tramite strada comunale Malconsiglio.

Nel programma dell'azienda è previsto l'ampliamento sui terreni delle p.lle 187 e 189 del Foglio di mappa n. 111 con una superficie coltivabile di circa 24.300 mq. al netto delle fasce di rispetto dai confini (10m) e dalle stra-

de (20 m).

La cava sarà coltivata "a fossa" su gradoni discendenti di altezza variabile da 15 a 30 m secondo l'andamento topografico del p.c. e di inclinazione pari a 30°.

Per l'abbattimento del materiale in posto si farà esclusivamente uso di mezzi meccanici di scavo, in modo da assicurare almeno una quantità di tout-venant di 800 mc/die.

La coltivazione avverrà in due fasi, la prima di mq. 20.200 (Settore A) e mq. 12.900 (Settore B) e la seconda di mq. 11.400 (Settore C) al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale.

Nella prima fase verranno messi in coltivazione i terreni di ampliamento dell'intera p.lla 189 di mq. 12.900 e verrà completato lo sfruttamento del giacimento residuo dell'area autorizzata delle p.lle 188 e 296 (settore A di mq. 20.200).

Si procederà all'asportazione del cappellaccio costituito da terreno vegetale (50 cm) e delle sabbie argillose (3 m) i cui materiali saranno depositati ai bordi della cava per essere riutilizzati per il recupero finale e all'escavazione dei depositi utili di sabbie e ghiaie mediante successive passate con un unico gradone di altezza da 15 a 25 m e con scarpate inclinate di 30°.

Durante questa prima fase, che durerà 4 anni, verranno estratti circa 463.900 mc di giacimento in posto e alla fine verrà effettuato il recupero ambientale.

La seconda fase consisterà nell'estendere la coltivazione nella restante area di ampliamento della p.lla 187 di circa 11.400 mq, previa asportazione di tutti i materiali sterili del cappellaccio che saranno utilizzati per ricolmare parzialmente l'area sbancata nella prima fase. In questa fase, che durerà approssimativamente 2 anni, verranno estratti mc. 228.000 di sabbie e ghiaie.

Alla fine dell'escavazione, entro l'anno successivo, verranno operati gli interventi di recupero ambientale dell'intera area mediante sagomatura delle scarpate, regolarizzazione del fondo cava mediante adeguato spessore di vespaio (m. 2,50) con sovrastante terreno

vegetale (m 0,80) e la formazione di canaletta drenante al piede della scarpata di fondo cava. Infine verrà effettuata la piantumazione di alberi e arbusti tipici di macchia mediterranea sul bordo della cava, sui ripiani e sulle superfici delle scarpate mentre il fondo cava verrà preparato a terreno agricolo per seminativo.

L'area di cava ricade nel bacino idrografico del Fiume Bradano e più in particolare tra il Torrente Fiumicello e il Vallone della Rita prima che essi confluiscono nel Fiume Bradano che costituisce l'unico corpo idrico a carattere perenne della zona.

Le suddette incisioni rientrano nell'elenco delle Acque Pubbliche come da ex Regio Decreto 7.4.1901, Decreto Reale 7.4.1927.

A seguito di accertamenti idrologici eseguiti nella zona si rileva che la cava è posta ad una distanza superiore a 150 metri da impluvi naturali di qualsiasi tipo e natura così come prescritto dalla L. 431/85; il programma di coltivazione prevede un approfondimento il cui piano finale si colloca a diversi metri al di sopra del tetto della falda idrica superficiale, per cui non si registrano interferenze con l'ambiente idrico sotterraneo.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "D"-valore relativo; dovrà pertanto essere preventivamente acquisita l'autorizzazione paesaggistica da parte della Giunta Regionale (Assessorato Regionale Urbanistica) (art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio) ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.01 dell'allegato 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T. recante: "Ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C, D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A."

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento è soggetta a vincolo faunistico; in particolare l'area in esame ricade all'interno dell'estesa "Zona a Gestione Sociale", per la

quale le norme tecniche di attuazione del P.U.T.T. non hanno individuato alcun tipo di tutela.

Sull'area interessata insiste un vincolo idrogeologico; dovrà quindi essere preventivamente acquisito il nulla-osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).

La cava in esame rientra in un Bacino di Completamento (BC) individuato dal P.R.A.E. I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione agricola di tipo E1.

Infine l'area non risulta ricadere in aree a rischio idrogeologico perimetrale dal PAI.

Alla luce della documentazione esaminata e per quanto di Sua competenza, il Comitato V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla proposta progettuale presentata dalla Ditta Moviter Cave S.r.l. a condizione che venga acquisita l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Giunta Regionale e il nulla-osta da parte dell'I.Ri.F.....>>

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### D E T E R M I N A

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato

Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta Moviter Cave S.r.l., con sede in Massafra (TA) in Via Forcellara S. Sergio n° 49, relativamente alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia sita in loc. "Rocavetere" dell'agro di Ginosa (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 111, particelle 187 e 189;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca LIMONGELLI

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 maggio, n. 237

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Proroga concessione relativa a progetto di coltivazione cava. Loc. "Alessandrelli" di Santeramo in Colle. Proponente: Ditta EDILCAVE snc di F.P. & G. Muscaridola.**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 9408 del 02.08.05

la Ditta Edilcave snc di F.P. & G. Muscaridola, con sede legale in Matera alla Via Protospata n° 2, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per l'ottenimento della Proroga della Concessione di una cava di calcare, sita in loc. "Alessandrelli" dell'agro di Santeramo in Colle (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 64, particelle 23-25 e 29;

- con nota prot. n. 10580 del 08.09.05 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 11396 del 29.09.05, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.09.2006, valutata la documentazione agli atti si esprimeva con parere non favorevole;
- con nota prot. 11055 del 25.09.06, questo ufficio trasmetteva notifica del parere negativo ed invitava la ditta a presentare per iscritto eventuali osservazioni;
- con nota acquisita al prot. 12632 del 27.10.06 la Ditta presentava le dovute osservazioni avverse al parere non favorevole del Comitato VIA;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 19.04.2007, valutata la documentazione agli atti nonché delle osservazioni pervenute, riteneva esprimersi come segue: <<...omissis....

Alla luce della documentazione integrativa pervenuta ed esaminata dal Comitato V.I.A., per

quanto di Sua competenza, ritiene di dover rilevare quanto segue:

1. La Ditta fa rilevare, allegando la cartografia tematica di dettaglio, che l'area di cava non rientra nella Zona di protezione speciale SIC IT 9120007 "Alta Murgia". In seguito ad una serie di accertamenti effettuati presso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, in seguito ad un'attenta analisi delle ortofoto del territorio interessato e in seguito ad un sopralluogo effettuato sull'area oggetto d'esame, il Comitato ritiene di poter confermare quanto già espresso dalla Ditta;
  2. La Ditta trasmette la Determinazione del dirigente dell'Ufficio Minerario con prot. n. 30 del registro degli atti dirigenziali con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di che trattasi a condizione che la ditta inizi i lavori di recupero ambientale contestualmente ai lavori di prosecuzione della coltivazione non ancora ultimata,
  3. L'area ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" per cui dovrà essere acquisita l'Autorizzazione paesaggistica da parte dell'Assessorato all'Urbanistica-Settore PUTT/p.  
Alla luce delle note integrative trasmesse dalla Ditta e a seguito di un sopralluogo effettuato sull'area di interesse che conferma l'ubicazione della cava al di fuori dell'area SIC, e considerato anche che, relativamente ai progetti di proroga di coltivazione di cave già autorizzate come quella di che trattasi la L.R. n. 11 del 2001 non prescrive l'obbligo di assoggettabilità alle procedure di V.I.A., si ritiene di esprimere un parere favorevole a condizione che venga acquisita l'Autorizzazione paesaggistica da parte dell'Assessorato all'Urbanistica-Settore PUTT/p visto che l'area ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" e che risulta soggetta a vincolo faunistico.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
  - vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione

politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

#### D E T E R M I N A

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 19.04.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta Edilcave snc di F.P. & G. Muscaridola, con sede legale in Matera alla Via Protospata n° 2, relativamente all'ottenimento della Proroga della Concessione di una cava di calcare, sita in loc. "Alessandrelli" dell'agro di Santeramo in Colle (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 64, particelle 23-25 e 29;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 maggio 2007, n. 238

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ampliamento cava di "sabbie calcarenitiche e calcare. Loc. "Formica" di Brindisi (fg 39 ptcc 212-213-214-338). Proponente: Ditta Giurgola Nicola**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 8323 del 07.07.06 la Ditta Giurgola Nicola, con sede in Brindisi in Via Rosmini n° 21, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per l'ampliamento di una cava di sabbie calcarenitiche e calcare, sita in loc. "Formica" dell'agro di Brindisi contraddistinta nel NCT al Fg. 39, particelle 212-213-214 e 338;
- con nota prot. n. 9130 del 03.08.06 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 10789 del 15.09.06, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- con nota acquisita al prot. 11498 del 04.10.06 la Provincia di Brindisi comunicava di non aver ricevuto alcuna copia degli elaborati di progetto e del SIA e pertanto era impossibilitata ad esprimere parere di propria competenza;
- con nota acquisita al prot. 13225 del 09.11.06 il Comune di Brindisi trasmetteva proprio parere positivo con prescrizioni relativamente il progetto in oggetto;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazio-

ne in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 19.04.2007, valutata la documentazione agli atti riteneva esprimersi come segue: <<....omissis....

L'area in esame si colloca a circa 10 Km dal centro abitato di Brindisi ed è raggiungibile percorrendo la S.S. 16 e poi tramite strada interpodereale per Masseria Formica.

Nel programma dell'azienda è previsto l'ampliamento sulle p.lle 212-213-214-338 del Foglio di mappa n. 39 con una superficie sfruttabile di circa 22.800 mq.

Alla data odierna gli scavi hanno interessato l'area di cava fino alla profondità media di 20 m dal p.c.

L'estrazione dei livelli utili sarà effettuata in due fasi in modo da procedere al ripristino ambientale contestualmente alla coltivazione; gli scavi saranno mantenuti alla distanza di rispetto di 10 m dalla strada interpodereale e dai confinanti, sul lato cava Celino non sarà lasciato diaframma in modo da ottenere un'estesa superficie di fondo scavo da ripristinare a terreno agricolo.

Nella prima fase verranno estratti 54.000 mc circa di giacimento in posto sull'area di 5.400mq per la durata di un anno; la scarpata avrà un'altezza di 10 m e un'inclinazione di 80°.

Nella seconda fase si procederà all'approfondimento di ulteriori 5 m sull'intera area di 13.900 mq per un volume di materiale estratto pari a circa 69.500 mc; la scarpata avrà un'inclinazione di 60° e larghezza del ripiano di 5 m.

Procedendo secondo il piano descritto, potranno essere estratti in totale circa 123.500 mc di giacimento in posto.

Alla fine dell'attività estrattiva sarà realizzata una cava "a fossa" con un assetto morfologico dei fronti di scavo gradonato, avente l'altezza media della prima scarpata di 10 m e inclinazione di 80° e larghezza del ripiano di 5 m e inclinazione di 60° per l'ultima scarpata.

I lavori di recupero ambientale procederanno alla fine di ciascuna fase di estrazione, completando gli interventi per il recupero totale



entro un anno dall'ultimazione dei lavori che, si prevede, saranno portati a termine in 3 anni; nell'anno successivo verrà ripristinata l'intera area di cava a terreno agricolo per seminativo.

Per l'abbattimento del materiale verranno utilizzati esclusivamente mezzi meccanici quali benne e martello demolitore.

La falda profonda si attesta intorno ai 40 metri dal p.c. per cui sarà mantenuto un franco di rispetto di 15 metri dal futuro piano di cava.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "E"-valore normale.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento non è soggetta ad alcun vincolo.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).

La cava in esame rientra in un Bacino di Completamento (BC) individuato dal P.R.A.E. I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione agricola di tipo "E" Rurale.

Infine l'area non risulta ricadere in aree a rischio idrogeologico perimetrale dal PAI.

Alla luce della documentazione esaminata, il Comitato V.I.A., per quanto di Sua competenza, ritiene di poter esprimere un parere favorevole all'intervento progettuale presentato dalla Ditta.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili ai sensi della L.R.

28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

#### D E T E R M I N A

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 19.04.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta Giurgola Nicola, con sede in Brindisi in Via Rosmini n° 21, relativamente all'ampliamento di una cava di sabbie calcarenitiche e calcare, sita in loc. "Formica" dell'agro di Brindisi contraddistinta nel NCT al Fg. 39, particelle 212-213-214 e 338;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca LIMONGELLI

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 maggio 2007, n. 239

**L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Realizzazione di un parco eolico**

**denominato "Pilella" - Comuni di Spinazzola (Ba) e Gravina di Puglia (Ba).**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8482 dell'11.07.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Pilella" da realizzarsi nel comune di Spinazzola (Ba) con opere di connessione poste nel comune di Gravina in Puglia (Ba), da parte della FRI-EL S.p.A. - Via Portici, 14 - Bolzano -;
- con nota prot. 10447 dell'08.09.2006 il Settore Ecologia richiedeva ai comuni interessati gli adempimenti di cui all'art. 16, commi 3 e 5 della L.R. n. 11/01.;
- con nota prot. n. 12596 del 26.10.2006 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente di produrre i dati su supporto digitale come richiesto dall'art. 11, comma 4 del Regolamento per la realizzazione di impianti eolici in Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 13205 del 09.11.2006 la società istante trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 1723 del 30.01.2007 il Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Spinazzola trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 20.10 al 19.11.2006) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 3875 del 07.03.2007 il Settore Ecologia sollecitava il comune di Spinazzola ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, L.R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 5493 del 04.04.2007 il Responsabile del Servizio Tecnico comunicava tra l'altro che: "...Le aree interessate risultano sottoposte a vincolistica di varia natura quali vincoli idrogeologici, ambiti territoriali estesi prevalentemente

C-D-E, ambiti territoriali distinti di P.U.T.T., Usi Civici ecc... per i quali occorrerà in sede di Conferenza di Servizi acquisire i vari pareri e nulla osta da parte degli enti preposti alle diverse tutele. A proposito si fa rilevare la notevole incidenza paesaggistica delle torri rispetto al paesaggio molto più ampio attesa la elevata altezza delle torri stesse e il carattere morfologico prevalentemente pianeggiante del territorio su cui sarà allocato il parco. Va quindi considerato il potenziale impatto cumulativo diretto e indiretto del Parco di progetto e del Parco eolico denominato Stallone in altra area comunale pedemurgiana, sul paesaggio e sull'ambiente in generale, nonché l'impatto sulle vicine zone tutelate dalla legge quali le zone ZPS, SIC e Parco dell'Alta Murgia. Per quanto sopra evidenziato, visto il P.R.G., visti gli atti amministrativi posti in essere dal consiglio Comunale, e fatte salve le determinazioni ulteriori di stretta competenza consiliare, ai sensi dell'art 2.3.1, lett. c) dell'all. A della D.G.R. N. 35 del 23.01.2007, in ordine alla specifica proposta progettuale in esame, si esprime parere favorevole di sola conformità urbanistica...";

- espletate le procedure di rito, valutati gli atti e gli elaborati progettuali, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

==> Località: nel territorio del Comune di Spinazzola (BA);

==> Superficie: 900 Ha

==> N. aerogeneratori: 30

==> Diametro aerogeneratori: 90 m

==> Potenza complessiva: 90 MW

**Impatto visivo e paesaggistico**

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare. Le vernici saranno di colore neutro.

**Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Nei riguardi della vegetazione, considerando che non sono stati effettuati rilievi floristico-vegetazionali dell'area, potrebbero verificarsi impatti significativi su alcune specie potenzialmente presenti, quelle incluse nella Direttiva

Habitat (92/43/CEE) e nelle Liste Rosse della Piante d'Italia, quelle endemiche e sub-endemiche.

Riguardo alla fauna, gli uccelli rappresentano le specie di maggior interesse, poiché, oltre ad essere il gruppo vertebrato rappresentato localmente dal più alto numero di specie, rappresentano uno dei gruppi di maggiore interesse conservazionistico e gestionale e sono tra gli indicatori ecologici più appropriati per il monitoraggio della biodiversità. Essi sono, in quanto volatori, potenziali vittime delle pale in rotazione. Dalla lista delle specie presenti si nota la rilevante presenza di quelle prioritarie, secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE, di altre particolarmente protette, secondo la Convenzione di Berna, di altre ancora meritevoli di speciali misure di conservazione, secondo la Direttiva Uccelli 79/409/CEE, di quelle protette e particolarmente protette, secondo la Legge 157/92, e di quelle vulnerabili, in pericolo e in pericolo molto critico, secondo la Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia. Dalla carta degli habitat, allegata, si evince che l'area del parco eolico è caratterizzata dalla significativa presenza, anche se ridotta e frammentata, di habitat prioritari e comunitario (Direttiva 92/43/CEE), ambienti umidi e rupicoli, potenzialmente utilizzabili dall'avifauna per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione. Manca, inoltre, lo studio dei flussi migratori.

#### **Rumori e vibrazioni**

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

#### **Campi elettromagnetici ed interferenze**

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati in cabina chiusa.

Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato, I valori risultano non significativi e non vi sono interferenze con le comunicazioni.

#### **Dati di progetto e sicurezza**

Nella documentazione è presente l'analisi e la

valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 382 m. Manca la certificazione degli aerogeneratori.

#### **Norme tecniche relative alle strade**

la viabilità consiste in una serie di strade, da realizzare in parte ex novo, e di piazzole al fine da raggiungere i siti in cui verranno sistemati gli aerogeneratori, il rivestimento sarà del tipo macadam

#### **Norme sulle linee elettriche**

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori saranno interrati alla profondità di 1,20 m; i tracciati dei cavi interreati seguiranno i percorsi della viabilità esistente. Le turbine saranno dotate di trasformatore alla base della torre. L'insieme delle turbine e relative cabine di trasformazione sarà suddiviso in gruppi, ciascuno corrispondente ad una zona del parco. Ogni gruppo verrà collegato ad una cabina di ricezione e sezionamento. Queste cabine saranno collegate ad un'altra cabina detta "cabina di ricezione e smistamento". La cabina di smistamento sarà poi collegata alla stazione elettrica di trasformazione MT/AT. L'elettrodotto, interrato, che servirà da collegamento con la sottostazione AT/MT che verrà a sua volta collocata nelle immediate vicinanze della stazione AT (150 KV) della rete di trasmissione elettrica nazionale, localizzata nel Comune di Gravina di Puglia (BA), avrà una lunghezza di 30,5 Km

#### **Pertinenze**

le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 1125 m<sup>2</sup>, nella fase di cantiere. Non sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche.

#### **Le fasi di cantiere**

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto non sono previste opere di regimazione delle acque superficiali. Durante le fasi di montaggio dell'impianto sarà occupata, attorno ad ogni aerogeneratore, un'area di 1125 m<sup>2</sup>. E' previsto l'annegamento delle strutture di fondazione, sotto il profilo del suolo, per almeno un metro.

Al termine dell'installazione della torre e della navicella, una parte dell'area della piazzola sarà ricoperta di terreno agrario.

#### **Dismissioni e ripristino dei luoghi**

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

#### **Misure di compensazione**

Sono date indicazioni su possibili misure di mitigazione, quali: definizione di tempi e modi di costruzione dell'impianto in maniera da evitare o limitare al minimo gli interventi in periodo riproduttivo (febbraio-agosto); prevedere azioni di miglioramento ambientale che interessino le aree prossime all'impianto in modo da fornire agli uccelli una alternativa all'utilizzo degli spazi; verifica dell'opportunità dell'utilizzo di particolari vernici visibili nello spettro UV (campo visivo degli uccelli) che, da studi condotti da Curry (1998) rendono maggiormente visibili i pali agli uccelli.

#### **✓ Atteso che:**

- gli aerogeneratori n. 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 sono posizionati in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- l'aerogeneratore n. 17 è localizzato su un versante con pendenza maggiore del % 20; gli aerogeneratori n. 1, 13, 14, 23, 25, 26, 27 e 29 distano meno di 150 m da scarpate con pendenza superiore al 20%;
- l'aerogeneratore n. 10 dista meno di 100 m da un'area classificata bosco dal PUTT;
- dalla lista delle specie presenti si nota la rilevante presenza di quelle prioritarie, secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE, di altre particolarmente protette, secondo la Convenzione di Berna, di altre ancora meritevoli di speciali misure di conservazione, secondo la Direttiva Uccelli 79/409/CEE, di quelle protette e particolarmente protette, secondo la Legge 157/92, e di quelle vulnerabili, in pericolo e in pericolo molto critico, secondo la Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia;
- dalla carta degli habitat, allegata, si evince che l'area del parco eolico è caratterizzata

dalla significativa presenza, anche se ridotta e frammentata, di habitat prioritari e comunitario (Direttiva 92/43/CEE) ambienti umidi e rupicoli, potenzialmente utilizzabili dall'avifauna per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione;

- manca, inoltre, lo studio dei flussi migratori;
- gli aerogeneratori n. 15, 17, 23 e 27 distano meno di 300 m dalla Strada Provinciale 199;
- la distanza tra la maggior parte degli aerogeneratori è inferiore a 5 volte il diametro del rotore, in modo da creare un effetto selva;
- gli aerogeneratori n. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 25, distano meno della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale di una pala (382 m) da insediamenti rurali abitati;
- l'elettrodotto MT che servirà da collegamento con la sottostazione AT/MT che verrà a sua volta collocata nelle immediate vicinanze della stazione AT (150 KV) della rete di trasmissione elettrica nazionale, localizzata nel Comune di Gravina di Puglia (BA), avrà una lunghezza di 30,5 Km (oltre 10 volte la distanza massima indicata dall' art. 14, c.3, l. A);  
si ritiene di dover assoggettare l'intervento proposto a Valutazione di Impatto Ambientale.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

## D E T E R M I N A

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Pilella” da realizzarsi nel comune di Spinazzola (Ba) con opere di connessione poste nel comune di Gravina in Puglia (Ba), proposto dalla FRI-EL S.p.A. – Via Portici, 14 – Bolzano -, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca LIMONGELLI

---





# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

Direttore Responsabile      **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino

---